Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° | Roma - Martedì, 9 luglio 1935 - Anno XIII | Numero 158

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1151.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 423, che autorizza i Comuni ad emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso di segnalazioni acustiche degli autoveicoli anche nelle ore del giorno in determinate zone e vie cittadine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935 - Anno XIII, n. 423, che autorizza i Comuni ad emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso di segnalazioni acustiche degli autoveicoli anche nelle ore del giorno, in determinate zone e vie cittadine, con l'aggiunta del seguente art. 4:

« A parziale deroga del VII comma dell'art. 59 delle norme approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è data facoltà ai conducenti di autoveicoli che circolino nelle ore notturne nei centri abitati ove esista divieto di segnalazioni acustiche, di usare i fari abbaglianti per dare avviso del loro approssimarsi. L'uso dei fari è obbligatorio in prossimità degli incroci, delle biforcazioni, delle curve stradali ovvero anche nei sorpassi di altri autoveicoli. In tutti i casi suddetti la proiezione della luce dovrà essere effettuata a brevi intermittenze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 6 giugno 1935-XIII, n. 1152.

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento di Littoria e delle relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di Littoria, il quale, vistato dal Ministro pei lavori pubblici in due planimetrie in iscala 1:2000, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento tecnico, allegato *A*, il quale, munito del visto del Ministro pei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Le aree comprese nel perimetro del piano regolatore di Littoria passano, con decorrenza dal 15 aprile 1935, in proprietà al Comune stesso, il quale sarà tenuto a corrispondere all'Opera nazionale per i combattenti all'atto della vendita una indennità fissa di L. 10.000 ad ettaro, oltre alla metà della differenza, che venisse eventualmente ottenuta in occasione della vendita delle aree da parte del Comune, tra L. 5 al metro quadrato e l'effettivo prezzo di cessione risultante da atto pubblico.

Le aree destinate a giardini pubblici, a vie o a piazze o edifici destinati a pubblici servizi di carattere comunale, passano gratuitamente in proprietà al comune di Littoria. Qualora sulle aree passate in proprietà al comune di Littoria, in forza del presente articolo, questo intendesse procedere a costruzioni edilizie con qualsiasi altra destinazione, dovrà preventivamente versare all'Opera nazionale combattenti l'indennità fissa in ragione di L. 1 al metro quadrato sul terreno occupato dalle costruzioni stesse e loro annessi o comunque sottratto alla vendita a terzi.

Nel caso che entro dieci anni dall'inizio delle costruzioni edilizie predette, queste fossero cedute a terzi, sarà determinato il valore dell'area sulla base dei terreni limitrofi e il comune di Littoria dovrà pure corrispondere la differenza di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 3.

Restano eccettuate dalla cessione al Comune le aree riservate all'Opera nazionale per i combattenti per lo svolgimento di proprie attività edilizie; dette aree saranno indicate in apposita planimetria controfirmata dal Ministro pei lavori pubblici e dal presidente dell'Opera nazionale per i combattenti e depositate all'Archivio di Stato.

Art. 4.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di proprietà al comune di Littoria degli immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore approvato colla presente legge, è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione.

Art. 5.

È concessa l'esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, per il periodo di venticinque anni, ai privati e agli Enti di qualsiasi specie, comprese le Società cooperative, che, in conformità al piano regolatore, abbiano, entro cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge, compiuto le costruzioni di case per abitazioni civili, uffici o negozi.

Art. 6.

Per la esecuzione del piano è assegnato il termine di dieci anni dalla promulgazione della presente legge.

Art. 7.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le parziali modificazioni del piano regolatore di cui all'art. 1, che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Littoria.

Art. 1.

Chiunque intende costruire od apportare modifiche od ampliamenti a costruzioni esistenti entro i confini generali del piano regolatore edilizio, dovrà osservare le disposizioni generali relative alla destinazione ed all'uso delle costruzioni stesse nelle rispettive zone ad esse destinate, secondo la classificazione del piano regolatore.

Si dovranno, inoltre, osservare le disposizioni particolari dei regolamenti comunali edilizio e d'igiene, e quei dettami di ornato e di estetica, che verranno di volta in volta stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 2.

Nelle zone destinate a costruzione semintensiva (palazzine) gli edifici dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) fronti non maggiori di m. 20;

b) altezza massima m. 13,50 comprendente non più di due piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo. Potranno essere consentite delle sopraelevazioni parziali per una superficie non superiore ai due terzi di quella coperta;

c) distacco del fabbricato di almeno m. 5 da ogni confine interno;

d) soluzione architettonica di tutti i prospetti.

Art. 3.

Nelle zone destinate a villini le costruzioni dovranno essere isolate dalle vie, con distacco dal filo stradale e dai confini non inferiore a m. 4. Dovranno essere composte da non più di due piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo, e non potranno coprire una superficie maggiore di mq. 100, più un quinto della superficie totale dell'area sulla quale sorgono.

Potrà essere permessa qualche parziale sopraelevazione quando questa contribuisca al decoro del fabbricato e comunque per uno spazio non superiore ai due terzi della superficie coperta.

Le costruzioni dovranno avere vedute a prospetto su tutte le fronti ed essere circondate da spazi coltivati a giardino, nel quale sarà permesso di costruire locali accessori e di servizio, costituiti dal solo piano terreno e in giusto rapporto di proporzioni con le misure del fabbricato principale e dell'area riservata a giardino.

Ogni villino non potrà avere una superficie coperta minore di mq. 130.

Art. 4.

Nelle zone di rispetto è di massima vietata qualsiasi costruzione.

Art. 5.

Nella zona per costruzioni intensive dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento generale edilizio circa la superficie dei cortili ed i distacchi interposti fra i fabbricati ed a confine di questi.

Art. 6.

Nella zona destinata a costruzioni di tipo popolare potrà essere consentita la costruzione di casette a schiera di aggruppamenti di non meno sei alloggi popolari, composti in massima di due piani, compreso il piano terreno sopraelevato.

Il rilascio della licenza di costruzione per ogni edificio sarà subordinato alla preventiva approvazione da parte del Comune del progetto dell'intero raggruppamento da stabilirsi con criterio unitario, d'accordo fra i vari proprietari delle aree del raggruppamento stesso.

Art. 7.

Nelle zone industriali potrà essere permessa la costruzione di case ad uso di civile abitazione, solo quando ne sia fatta richiesta da proprietari di stabilimenti già sorti o in corso di costruzione e quando ne sia dimostrata la necessità per il migliore rendimento dell'industria in detti stabilimenti esercitata o da esercitarsi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1153**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 166, recante norme per la emissione di carte valori postali ad uso del Regno, delle Colonie italiane e delle Isole italiane dell'Egeo per commemorare o celebrare avvenimenti di straordinaria importanza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, recante norme per la emissione di carte valori postali ad uso del Regno, delle Colonie italiane e delle Isole italiane dell'Egeo per commemorare o celebrare avvenimenti di straordinaria importanza nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1154**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 167, concernente l'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, riguardante la sistemazione della rete telefonica interurbana secondaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 167, concernente l'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, riguardante la sistemazione della rete telefonica interurbana secondaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1155**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 183, che proroga di un altro anno la convenzione fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 183, che proroga di un altro anno la convenzione tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. **1156**.

Norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di semplificare e rendere solleciti, in caso di richiamo alle armi, per mobilitazione delle Forze armate dello Stato, i viaggi dei richiamati dai Comuni di residenza ai centri di presentazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trasporto dei richiamati dal congedo per esigenze di mobilitazione (ufficiali, sottufficiali e truppa) sulle Ferrovie dello Stato, su quelle concesse all'industria privata, sulle tramvie extra-urbane, sulle linee automobilistiche e su quelle di navigazione, dovrà effettuarsi senza il pagamento diretto dell'importo del viaggio. I documenti di riconoscimento del richiamato che viaggia sono quelli indicati nell'art. 8 del regolamento pei trasporti militari (persone), edizione 1° gennaio 1935.

Per trasporti di mobilitazione debbono intendersi quelli che i richiamati effettuano (sulle Ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse, sulle tramvie extra-urbane, sui mezzi delle linee automobilistiche e su quelli delle linee di navigazione marittime e lacuali) per trasferirsi dalla località di residenza al centro di presentazione, in seguito a richiamo ordinato con cartolina precetto di color bianco o con manifesto.

Anche nel caso che il richiamato sia sprovvisto dei documenti di identificazione, dovrà essere autorizzato a viaggiare; salvo a precisarne la condizione, da parte degli agenti di controlleria, durante od al termine del viaggio.

Art. 2.

I podestà dei Comuni non serviti da linee ferroviarie, con la cooperazione dei comandanti delle stazioni carabinieri Reali, debbono, se necessario, regolare l'affluenza dei richiamati dai Comuni di residenza alle stazioni ferroviarie od agli scali marittimi, dando la precedenza a quelli che compiono un viaggio più lungo per affluire ai centri di presentazione.

Gli stessi podestà sono inoltre tenuti:

a) a sospendere il servizio pubblico sulle linee automobilistiche, per adibirle esclusivamente al trasporto dei richiamati;

b) a far compiere agli autoveicoli ordinari e di riserva, che percorrono normalmente le linee automobilistiche, più corse nella stessa giornata per accelerare la partenza dei richiamati per ferrovia e per mare;

c) a noleggiare autoveicoli, non precettati dalle autorità militari, per facilitare la defluenza dei richiamati dai Comuni di residenza alle stazioni ferroviarie od agli scali marittimi.

Art. 3.

L'impiego degli automezzi per il trasporto dei richiamati dai Comuni di residenza alla stazione ferroviaria od allo scalo marittimo non è subordinato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 27, 28 e 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

I permessi prescritti dai predetti articoli saranno rilasciati direttamente (a loro giudizio e senza alcuna speciale formalità) dai podestà dei Comuni i quali provvederanno alla riscossione delle dovute tasse con l'applicazione di marche doppie per concessione governativa, da annullare nella prima e nella seconda parte con la data e la firma del podestà.

Nel giorno successivo all'effettuato trasporto dei richiamati i permessi suddetti saranno dal podestà trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva Provincia.

Art. 4.

I podestà dei Comuni, in mancanza di fondi propri, avranno, eccezionalmente, facoltà di richiedere e prelevare dagli Uffici postali le somme indispensabili per le anticipazioni del prezzo di noleggio di automezzi, salvo a restituirle non appena i Ministeri competenti abbiano fatto luogo ai corrispondenti rimborsi.

I capi delle Amministrazioni comunali saranno rimborsati dell'importo del prezzo di noleggio dai Ministeri interessati dietro loro richiesta documentata.

Art. 5.

Il pagamento delle spese di trasporto sulle Ferrovie dello Stato, su quelle concesse all'industria privata, sulle tramvie extra-urbane, sulle linee automobilistiche e su quelle di navigazione sarà effettuato alle aziende interessate a cura dei Ministeri competenti ed avrà luogo:

per le Ferrovie dello Stato: in base agli accordi di cui all'art. 8 del « Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato », parte 1ª, edizione 1935;

per le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie extra-urbane, linee automobilistiche e linee di navigazione: sulla base del numero dei richiamati che alle varie Amministrazioni risulteranno d'aver viaggiato con detti mezzi e del prezzo del biglietto di 3ª classe (tariffa militare od, in mancanza, ordinaria) corrispondente al percorso medio fatto dai richiamati stessi su ciascuna linea.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1157.

Emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Visti il regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di facilitare la spedizione delle corrispondenze da parte dei militari delle Forze armate mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ammessa temporaneamente in esenzione dalle tasse postali la circolazione, in via ordinaria, di speciali cartoline fabbricate e provviste dallo Stato, per essere spedite dai militari delle Forze armate mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Art. 2.

Le cartoline postali di cui all'art. 1 del presente decreto sono distribuite ai militari predetti in misura corrispondente ad una al giorno per ciascun richiedente ed hanno le seguenti caratteristiche:

Il formato di mm. 105 per 150: il « recto », diviso in due parti da un Fascio Littorio, reca, in alto, stampato un listello, terminato, alle estremità, da due targhe esagonali a fondo scuro, e che porta su due righe e in carattere lapidario la leggenda « Cartolina Postale per le Forze armate ».

Nella targa sinistra spicca il bianco, sul fondo, lo Stemma di Stato e in quella di destra la leggenda « Esente da tassa per l'Italia e sue Colonie ». Sopra e sotto tale leggenda figurano due fregi.

Fregi e leggende spiccano in bianco sul fondo.

A sinistra figurano verticalmente:

a) la leggenda: « Il mittente scriva sullo spazio seguente il suo preciso indirizzo (cognome, nome, grado, ed ogni altra indicazione) attenendosi alle istruzioni ricevute dal proprio Comando ».

b) cinque righe destinate alle indicazioni.

A destra e orizzontalmente figura l'iniziale *A* con le consuete righe destinate alla scritturazione dell'indirizzo.

Il tutto è stampato in colore azzurro scuro.

Il « verso » è completamente libero

Art. 3.

Alle cartoline emesse in forza del presente decreto sono applicabili le disposizioni contenute nel capo I del titolo settimo, del libro secondo, del vigente Codice penale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. **1158**.
Delimitazione del confine fra i comuni di Stia e di Pratovecchio, in provincia di Arezzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1435, col quale è stata disposta la ricostituzione dei comuni distinti di Stia e Pratovecchio, in provincia di Arezzo;

Veduti il progetto, predisposto dall'Ufficio tecnico del catasto di Arezzo, per la delimitazione del preciso confine fra i comuni di Stia e Pratovecchio, le deliberazioni 18 settembre 1934 del Commissario prefettizio incaricato della temporanea amministrazione dei comuni medesimi, nonchè i pareri espressi dal Rettorato provinciale e dalla Giunta provinciale amministrativa di Arezzo rispettivamente nelle adunanze del 17 novembre e del 4 dicembre 1934;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 26 febbraio 1935, si intende nel presente decreto riportato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i ricostituiti comuni di Stia e di Pratovecchio è stabilito in conformità del progetto di delimitazione predisposto dall'Ufficio tecnico del catasto di Arezzo. Tale progetto, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII, n. **1159**.
Determinazione della circoscrizione del comune di Telese in provincia di Benevento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 29 gennaio 1934, n. 177, concernente la costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione del comune di Telese è determinata in conformità del progetto di delimitazione predisposto dall'Ufficio tecnico del Catasto di Benevento, che, vidimato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **1160**.
Emissione di francobolli commemorativi della II Mostra internazionale di arte coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500;

Vista la domanda con la quale l'Ente autonomo della Fiera Campionaria di Tripoli chiede che in occasione della seconda Mostra Internazionale di arte coloniale che ha avuto luogo in Napoli dal 1° ottobre 1934 al 31 gennaio 1935-XIII sia emessa per ciascuna delle quattro colonie una speciale serie commemorativa;

Riconosciuta l'opportunità di aderire alla domanda;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione per ciascuna delle quattro colonie, di speciali francobolli commemorativi della seconda Mostra Internazionale d'arte coloniale, da valere per le francature delle corrispondenze impostate negli uffici coloniali e dirette ovunque.

Art. 2.

I detti francobolli saranno validi dal giorno dell'apertura a quello della chiusura della Mostra.

I tagli e i quantitativi saranno i seguenti:

a) di posta ordinaria:

cent.	5	(formato doppio espresso)			N.	100.000
»	10	»	»	»	»	100.000
»	20	»	»	»	»	100.000
»	50	»	»	»	»	100.000
»	60	»	»	»	»	100.000
lire	1,25	»	»	»	»	100.000

b) di posta aerea:

cent.	25	(formato doppio espresso)			N.	100.000
»	50	»	»	»	»	100.000
»	75	»	»	»	»	100.000
»	80	»	»	»	»	100.000
lire	1 —	»	»	»	»	100.000
»	2 —	»	»	»	»	100.000

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a stipulare con l'Ente autonomo predetto, una convenzione per regolare tutti i rapporti tra l'Amministrazione delle colonie e l'Ente stesso circa l'emissione dei francobolli stessi.

Art. 4.

Con suo decreto il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie determinerà le caratteristiche speciali della emissione, nonchè la colorazione e la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **1161**.

Emissione di francobolli commemorativi in occasione della visita di S. M. il Re in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 500;

Considerata la opportunità di far luogo alla emissione di speciali francobolli coloniali, commemorativi della Nostra visita alla Colonia della Somalia;

Vista la domanda dell'Ente autonomo della Fiera campionaria di Tripoli;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di speciali francobolli commemorativi della Nostra visita in Somalia.

I francobolli stessi saranno dei seguenti tagli e quantitativi:

a) di posta ordinaria: valevoli per l'affrancatura delle corrispondenze impostate in Somalia e dirette ovunque:

da	L.	0,05	+	0,05	di soprapprezzo	N.	20.000
»	»	0,07 1/2	+	0,07 1/2	»	»	20.000
»	»	0,15	+	0,10	»	»	20.000
»	»	0,20	+	0,10	»	»	20.000
»	»	0,25	+	0,10	»	»	20.000
»	»	0,30	+	0,10	»	»	20.000
»	»	0,50	+	0,10	»	»	20.000
»	»	0,75	+	0,15	»	»	20.000
»	»	1,25	+	0,15	»	»	20.000
»	»	1,75	+	0,25	»	»	20.000
»	»	2,75	+	0,25	»	»	10.000
»	»	5,00	+	1,00	»	»	10.000
»	»	10.00	+	1,80	»	»	10.000
»	»	25.00	+	2,75	»	»	10.000

b) di posta aerea: valevoli per l'affrancatura delle corrispondenze aeree impostate in ciascuna delle quattro Colonie e dirette ovunque e da scambiarsi tra le Colonie stesse e l'Italia e le Colonie fra di loro a mezzo di speciale velivolo. Per ciascuna Colonia:

da	L.	0,25	+	0,10	di soprapprezzo	N.	20.000
»	»	0,50	+	0,10	»	»	20.000
»	»	0,75	+	0,15	»	»	20.000
»	»	0,80	+	0,15	»	»	20.000
»	»	1,00	+	0,20	»	»	20.000
»	»	2,00	+	0,20	»	»	20.000
»	»	3,00	+	0,25	»	»	10.000
»	»	5,00	+	0,25	»	»	10.000
»	»	10,00	+	0,30	»	»	10.000
»	»	25,00	+	0,20	»	»	10.000

Inoltre saranno stampati altri 3000 (tremila) esemplari del taglio da L. 25, ma in colore differente e con la dicitura « Servizio di Stato, da valere solo per essere applicati sulle corrispondenze ufficiali da trasportarsi col detto speciale velivolo.

Art. 2.

I francobolli di cui all'articolo precedente, sia di posta ordinaria, che di posta aerea, saranno posti in vendita presso l'Ufficio filatelico del Ministero delle colonie, e presso tutti gli uffici postali coloniali appena allestiti e saranno validi per sei mesi dalla data del Nostro sbarco nella Colonia della Somalia.

Art. 3.

L'importo dei sovraprezzi dei francobolli effettivamente venduti durante il periodo di validità nell'Ufficio filatelico del Ministero delle colonie e negli Uffici postali coloniali sarà devoluto a favore dell'Ente autonomo della Fiera campionaria di Tripoli per compenso delle spese della presente emissione e di quelle pel trasporto speciale aereo, tutte a suo carico.

Art. 4.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a stipulare con l'Ente autonomo predetto una convenzione per regolare tutti i rapporti tra l'Amministrazione delle colonie e l'Ente stesso.

Art. 5.

Con suo decreto il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie determinerà inoltre le caratteristiche speciali della emissione, la colorazione e la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 maggio 1935-XIII, n. 1162.
Estensione alla Libia dei provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1203, contenente provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni;
Ritenuta la necessità che i provvedimenti stessi abbiano applicazione anche in Libia;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, con cui si applica l'ordinamento organico per la Libia;
Udito il Consiglio Superiore Coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1203, contenente provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni è esteso alla Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1163.
Prelevamento di L. 650.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale dello stato di previsione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;
Visto l'art. 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 156, che ha approvato il bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1934-35;
Ritenuto che, sul fondo di riserva inscritto al capitolo 30 del bilancio medesimo, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è disponibile la somma di L. 650.000;
Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretaro di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1934-35, è autorizzato il prelevamento delle L. 650.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 1. — Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (Spese fisse)	L.	30.000
Cap. 3. — Assegni al personale a contratto di lavoro (Spese fisse)	»	10.000
Cap. 22. — Spese di qualsiasi natura esclusi i premi di operosità e rendimento al personale, per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui i punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	»	70.000
Cap. 23. — Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati	»	400.000
Cap. 27. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri (Spese fisse)	»	100.000
Cap. 28. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	»	25.000
Cap. 32. — Retribuzione al personale giornaliero in servizio negli uffici	»	15.000
	L.	650.000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento, unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1934-35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. **1164.**
Richiamo alle armi, per mobilitazione, di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti, delle classi 1909 e 1910.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di procedere al richiamo di sottufficiali e militari di truppa, categoria specialisti, delle classi 1909 e 1910, per sopperire ai bisogni di talune unità e reparti mobilitati;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi, per mobilitazione, nella misura necessaria per eventuali esigenze, i sottufficiali e militari di truppa di tutte le categorie specialisti, in congedo illimitato, delle classi 1909 e 1910, residenti nel Regno.

Art. 2.

I militari, richiamati a norma del precedente articolo, riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

La durata del richiamo verrà stabilita, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro per la guerra.
Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 29. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 luglio 1935-XIII, n. **1165.**
Trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1935-1936 e per lo scorcio della campagna 1934-1935;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data della entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 1936 il coefficiente di maggiorazione dei dazi stabiliti per lo zucchero di 1ª e 2ª classe sotto il n. 39 della tariffa generale dei dazi doganali è aumentato da 3 a 4.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 luglio 1935-XIII, n. **1166.**
Modificazione dell'attuale regime fiscale dello zucchero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sugli zuccheri, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1924, n. 1372, convertito nella legge 29 ottobre 1925, n. 2504;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'attuale regime fiscale dello zucchero;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno e la corrispondente sopratassa sullo zucchero importato dall'estero sono ridotte a L. 380 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe e a L. 364 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. **1167**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del SS. Nome di Maria, in S. Cipirrello (Palermo).

N. 1167. R. decreto 13 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 1° gennaio 1901, integrato da altro decreto arcivescovile 6 luglio 1932, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del SS. Nome di Maria in S. Cipirrello (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. **1168**.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Chiesa di San Pietro, in Palazzi, frazione del comune di Cecina.

N. 1168. R. decreto 29 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Pisa in data 8 luglio 1928, integrato dal successivo decreto in data 7 aprile 1930, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di San Pietro, in Palazzi, frazione del comune di Cecina, e viene autorizzata la parrocchia anzidetta ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla erede del cardinale Maffi e da mons. Ercole Attuoni, consistente in immobili del valore di L. 100.000 e in domini diretti, censi ed altri canoni portanti la complessiva rendita di L. 2386 annue.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. **1169**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa a S. Alvise, in Venezia, dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane.

N. 1169. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa a S. Alvise, in Venezia, dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane, e viene autorizzato il trasferimento a favore della Casa anzidetta di immobili, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1170**.
Autorizzazione al comune di Rivarolo Canavese ad accettare una donazione.

N. 1170. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il comune di Rivarolo Canavese viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 5500, disposta dal dott. cav. Pietro Dagasso al fine di elargire il reddito in borse di studio a favore degli alunni delle Scuole elementari del Comune, figli di mutilati e invalidi di guerra, e viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. **1171**.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite della provincia di Siracusa.

N. 1171. R. decreto 13 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Siracusa:

1. Siracusa - Confraternita dello Spirito Santo;
2. Siracusa - Confraternita detta « Congregazione di Maria SS. del Carmelo;
3. Sortino - Confraternita di Gesù e Maria;
4. Lentini - Confraternita dei SS. Martiri S. Alfio, Filadelfio e Cirino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1935-XIII.

Norme concernenti la trasfusione di sangue e la preparazione di siero di sangue di convalescenti e di guariti da talune malattie infettive.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Riconosciuta la necessità di disciplinare ai fini sanitari il prelevamento, la preparazione e l'impiego, a scopo di cura e di prevenzione contro talune malattie infettive, del siero di sangue di convolescenti e di guariti dalle malattie stesse, come pure di disciplinare le prestazioni di sangue per le trasfusioni;

Considerato che detti trattamenti sono da assimilarsi a quelli eseguiti con prodotti biologici, la cui disciplina igienico-sanitaria è data dalla Sezione VI, capo V, titolo II del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 180, 182 e 260 dello stesso testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

Il prelevamento ed il successivo trattamento del sangue di convalescenti e di guariti da poliomielite anteriore acuta, morbillo, scarlattina o da altra malattia infettiva, per impiegarlo a scopo di cura e di profilassi delle malattie stesse, è soggetto alle disposizioni della sezione V, capo 5, titolo II del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed all'osservanza delle norme considerate nel presente decreto.

Le stesse disposizioni sono estese, per quanto applicabili, alle prestazioni di sangue per la trasfusione.

Art. 2.

La raccolta di sangue umano e la successiva preparazione di sieri, da usarsi a scopi curativi e profilattici, è fatta esclusivamente da speciali centri di raccolta o da istituti sanitari autorizzati dal Ministero dell'interno.

L'autorizzazione viene data dopo aver accertato, a seguito di ispezione tecnica, che l'Ente o l'Istituto richiedente possiede sufficiente attrezzatura di laboratorio e che la direzione e la preparazione sono affidati a personale tecnico competente.

Art. 3.

Quando, oltre alla separazione del siero dal sangue e successivo infialettamento, si intendano eseguire operazioni di concentramento, essiccamento od altri trattamenti allo scopo di migliore e più duratura conservazione del siero il centro o l'istituto deve farne specifica richiesta al Ministero dell'interno, il quale concede l'autorizzazione ovvero dispone che dette operazioni si eseguano negli istituti autorizzati a produrre, a scopo di vendita, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati.

Art. 4.

I datori di sangue per la preparazione dei sieri considerati dal precedente art. 2 devono essere di età superiore ad anni dieci, di tipo costituzionale sano, ed esenti da lue, tubercolosi, malaria ed altre malattie infettive.

Art. 5.

La prestazione di sangue a scopo di trasfusione terapeutica e di pronto soccorso deve essere data da individuo idoneo e che appartenga ad un gruppo sanguigno compatibile con quello dell'individuo ricevente.

Il riconoscimento di tale idoneità deve risultare da rigorosi esami clinici e di laboratorio i quali dimostrino:

a) la sana costituzione dell'individuo;

b) il gruppo sanguigno del datore di sangue, con l'indicazione della classificazione adottata (Moos, Jansky);

c) l'assenza di malattie trasmissibili, particolarmente della sifilide, della tubercolosi e della malaria, da accertarsi con reazioni sierologiche, con esame radiologico dell'apparato respiratorio ed eventualmente anche con la cutireazione, con esame del sangue per la ricerca dei parassiti malarici, e con esame clinico generale.

Detti esami devono essere eseguiti da istituti scientifici universitari od ospedalieri, da medici o da istituti privati autorizzati dal prefetto.

Art. 6.

I datori volontari o professionali di sangue a scopo di trasfusione devono essere iscritti in uno speciale registro dei datori di sangue da conservarsi presso l'ufficio sanitario del Comune.

L'ufficiale sanitario ne dispone l'iscrizione, dopo accertata la sufficienza, ai fini sanitari, dei documenti presentati.

Art. 7.

Il datore di sangue, iscritto nell'elenco, è munito a cura del Comune di una tessera di riconoscimento, nella quale vengono trascritti i risultati della visita medica e degli accertamenti iniziali e successivi, con particolare rilievo alla determinazione del gruppo sanguigno, e le trasfusioni date. Esso deve, almeno ogni trimestre, sottoporsi a visita di controllo ed in caso di rifiuto o di inosservanza gli verrà ritirata la tessera.

Art. 8.

Il sanitario che intenda eseguire la trasfusione di sangue deve fare richiesta del datore all'ufficio sanitario comunale.

In caso di urgenza può avvalersi anche di datore non inscritto nell'elenco comunale, e che da cognizione propria e da esami praticati rapidamente ritiene idoneo a prestarsi per la trasfusione di sangue.

Art. 9.

Il prefetto può autorizzare la costituzione di Associazione provinciale o di sezioni comunali di datori volontari o professionali di sangue.

L'approvazione dello statuto o del regolamento di costituzione è fatto dal prefetto stesso.

Il Ministro per l'interno, sentito quello per le corporazioni, può autorizzare la costituzione di Associazione nazionale dei datori di sangue.

Art. 10.

Le Associazioni anzidette sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità sanitaria. Esse segnalano all'ufficiale sanitario i soci che intendano essere iscritti nell'elenco dei datori di sangue, comunicando i certificati dell'esame clinico e dei singoli esami di laboratorio, con l'indicazione dello Istituto che li ha eseguiti.

Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2491)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1935-XIII.
Trattamento al personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge n. 343 del 1° aprile 1935 - Anno XIII, relativo al trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sia stabile che in prova, richiamato o trattenuto alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII, per esigenze militari di carattere eccezionale, o che dopo tale data, col consenso dell'Amministrazione, abbia contratto o contragga, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle forze armate o nella M.V.S.N., è dovuto:

a) per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento, il trattamento di cui all'art. 68 del regolamento del personale ferroviario;

b) per il periodo successivo:

1° agli agenti dei primi quattro gradi della gerarchia ferroviaria, nonchè a quelli contrassegnati colla lettera *a*) nell'allegato VI alla legge n. 1047 del 27 giugno 1929, portante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato, sarà usato il trattamento più favorevole tra quello inerente all'impiego e quello militare, per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, quando dovuta, ferma, in ogni caso, la concessione delle indennità fisse ed eventuali inerenti al grado militare rivestito:

2° agli agenti contrassegnati colla lettera *b*) nell'allegato VI alla citata legge n. 1047 del 27 giugno 1929, i quali siano ammogliati o vedovi con prole minorenne, sarà corrisposta l'eventuale eccedenza delle competenze civili per stipendio ed aggiunta di famiglia, quando dovuta, rispetto a quanto l'Amministrazione militare corrisponde per paga giornaliera oppure complessivamente per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri, escluse le indennità fisse ed eventuali inerenti al grado militare.

La misura della concessione è ridotta:

a) a due terzi, per gli ammogliati senza prole;

b) alla metà per i celibi o vedovi senza prole.

Art. 2.

Al personale avventizio delle Ferrovie dello Stato, ordinario e straordinario, appartenente sia agli Uffici (compreso il personale subalterno), sia al ramo esecutivo (limitatamente, per questo ultimo, agli agenti rivestiti di qualifiche dei gradi 12° e superiori) richiamato o trattenuto alle armi, o arruolatosi volontariamente, nelle circostanze di cui al precedente articolo 1, posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII, e che non rivesta il grado di ufficiale o di sottufficiale, sarà conservato, in aggiunta al trattamento militare, fino a contraria disposizione, il trattamento complessivo giornaliero o mensile in godimento, per retribuzione ed indennità di caroviveri, quando dovuta, esclusa ogni altra indennità fissa od eventuale, ridotto come segue:

a) ad un terzo per i celibi o vedovi senza prole;

b) alla metà per gli ammogliati senza prole;

c) a due terzi per gli ammogliati o vedovi con prole minorenne.

Ove invece il personale di cui si tratta sia richiamato o trattenuto alle armi o arruolato col grado di ufficiale o di sottufficiale, il trattamento da usare sarà quello più favorevole fra il trattamento complessivo inerente alla posizione civile, ridotto come sopra, ed il trattamento complessivo per stipendio o paga e sovrapaga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri spettante per il grado di ufficiale o di sottufficiale.

Il presente articolo è applicabile esclusivamente al personale avventizio sopra specificato assunto anteriormente al 1° gennaio 1935-XIII.

Art. 3.

Al rimanente personale avventizio delle Ferrovie dello Stato saranno applicate norme anologhe a quelle che, nelle circostanze previste dal precedente art. 1, le organizzazioni sindacali potranno stabilire per le maestranze dipendenti dall'industria privata.

Tali norme verranno emanate con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Per il personale avventizio delle Ferrovie dello Stato, sia ordinario che straordinario, l'allontanamento dal servizio, dopo il 1° gennaio 1935-XIII, determinato da richiamo o da trattenimento alle armi, o da arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N. contratto col consenso dell'Amministrazione, nelle circostanze previste al precedente art. 1, non produce interruzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

Quando sia assolutamente necessario sostituire il personale di cui al precedente comma, la sostituzione può effettuarsi, osservate le disposizioni in vigore, limitatamente al periodo di permanenza alle armi del personale medesimo.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano in caso di chiamata alle armi per istruzione, addestramento o comunque dipendente da esigenze di carattere normale dei servizi militari metropolitani, o di chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o di arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 6.

Il trattamento previsto dal presente decreto non è cumulabile con i soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2603)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1935-XIII.

Modificazioni alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono apportate le modificazioni di cui appresso:

a) nel secondo comma dell'art. 10 delle Condizioni le parole: « la tassa di cui all'allegato 1, n. 23 » sono sostituite da quelle: « la tassa di cui all'allegato 1, n. 22 »;

b) il § 4 dell'art. 39 delle Condizioni è sostituito dal seguente:

« § 4. *Preavviso telegrafico.* — La stazione di partenza, a richiesta del mittente, avverte con telegramma la stazione interessata dell'ordine impartito. In tal caso la stazione interessata tiene ferma la spedizione fino a che abbia ricevuto l'ordine scritto del mittente. Se però l'ordine riguarda merci deperibili, la stazione lo esegue appena ricevuto il telegramma.

« Nessun compenso è dovuto all'Amministrazione per l'invio del telegramma;

c) nel § 2 dell'art. 40 delle Condizioni l'indicazione in parentesi « (allegato 1, n. 23) », è sostituita da quella « (allegato 1, n. 22) »;

d) i punti 22 e 23 dell'allegato n. 1 sono annullati e sostituiti dal seguente:

22	Ritiro della spedizione prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto	10 40	Tassa per ogni spedizione ritirata o per ogni disposizione del mittente: per le spedizioni a bagaglio, L. 5; per le spedizioni a grande o a piccola velocità: in piccole partite, L. 5; a carro, o come tali considerate dall'Amministrazione, L. 10 Queste tasse comprendono l'aumento percentuale in vigore. In luogo delle suddette tasse è però dovuto, se inferiore, un compenso pari alla tassa di porto (compreso l'aumento percentuale) della spedizione ritirata o alla quale si riferisce la modificazione al contratto di trasporto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2633)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1935-XIII.

Facilitazioni per viaggi di nozze sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311-23207-L in data 13 maggio 1935-XIII;
Visto il R. decreto-legge n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII;
Viste le concessioni speciali per i trasporti di persone riordinate a norma dell'art. 61 dell'allegato al Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse sulle Ferrovie dello Stato le seguenti riduzioni per viaggi di prime nozze, di nozze d'argento e di nozze d'oro, da effettuare in 2ª e 3ª classe:

a) agli sposi che abbiano celebrato le prime nozze nel Regno, o che ivi siano residenti all'epoca della ricorrenza delle nozze d'argento o d'oro, è concessa la riduzione dell'80 % per un viaggio di andata-ritorno o circolare a condizione che nell'itinerario sia compresa Roma;

b) agli sposi che abbiano celebrato le nozze in provincia di Roma o che siano ivi residenti all'epoca della ricorrenza delle nozze d'argento o d'oro, è concessa la riduzione dell'80% per un viaggio di andata-ritorno o circolare a condizione che nell'itinerario sia compresa una delle seguenti località: Roma, Venezia, Firenze, Napoli o Capri;

c) agli sposi che abbiano celebrato le nozze fuori del Regno o che ivi siano residenti all'epoca della ricorrenza delle nozze d'argento o d'oro, è concessa la riduzione del 70% per un viaggio di andata-ritorno o circolare a condizione che questo abbia inizio e termine in una stazione di confine, porto di sbarco o aeroporto doganale e comprenda Roma.

Art. 2.

L'applicazione delle riduzioni di cui ai comma *a*) e *b*) del precedente articolo è subordinata alla condizione che il biglietto sia rilasciato non oltre il settimo giorno dalla data di celebrazione del matrimonio o, nel caso di nozze d'argento o d'oro, da quella della ricorrenza.

Il termine suddetto è elevato a giorni quindici per i provenienti da Paesi europei ed a giorni trenta per i provenienti da Paesi extra europei.

Art. 3.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di decorrenza del provvedimento ed emanerà le norme particolari per l'applicazione delle facilitazioni e per il coordinamento del testo della Concessione speciale XX con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(2565)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Milano, dell'estensione di ettari 276 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada provinciale Monza-Bergamo;
a sud, strada provinciale Monza-Agrate;
ad est, strada provinciale Milano-Vimercate;
ad ovest, strada comunale di allacciamento delle due strade provinciali di Monza-Agrate e Monza-Bergamo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Milano ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1934, in una zona della provincia di Milano, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Milano provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2539)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1935-XIII.
Conferma in carica del commissario governativo della Cassa agricola cattolica di prestiti e risparmio di Rovigno d'Istria (Pola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il n. 1 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, che porta modifiche alla legge 6 giugno 1932, n. 656, e l'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificato con la citata legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il decreto del 31 maggio 1935-XIII, n. 1865, con il quale S. E. il prefetto dell'Istria ha nominato, in via di urgenza, il sig. Rocco Angelo di Domenico, commissario prefettizio della Cassa agricola cattolica di prestiti e risparmio di Rovigno d'Istria (Pola) in sostituzione del dott. Giusto Signori che non ha accettato l'incarico;

Decreta:

Il sig. Rocco Angelo di Domenico è confermato commissario governativo della Cassa agricola cattolica di prestiti e risparmio di Rovigno d'Istria (Pola) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata dalla legge 25 gennaio 1934, n. 186, in sostituzione del dott. Giusto Signori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2607)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1935-XIII.
Dichiarazione d'inefficacia del decreto Ministeriale 14 gennaio 1930 con cui venne inibito il riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Francesco Maria Santamaria di Agostino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che con decreto Ministeriale 14 gennaio 1930 venne inibito il riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Francesco Maria Santamaria nato a Napoli il 28 gennaio 1886 da Agostino e da Rosa Angolia;

Ritenuto che il predetto fin dal gennaio 1935 ha riacquistata la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per avere prestato servizio volontario nel Regio esercito:

Considerato che pertanto il decreto d'inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana ha perduto i suoi effetti e deve essere dichiarato inefficace;

Visto l'art. 9 citato e l'art. 7 del R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 14 gennaio 1930 con cui venne inibito il riacquisto della cittadinanza italiana al nominato Francesco Maria Santamaria è dichiarato inefficace.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2605)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1935-XIII.
Nomina della Commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato internazionale di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili - sessione giugno 1935-XIII.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto 14 giugno 1931, che disciplina la concessione dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili;

Considerata la necessità di costituire la Commissione esaminatrice dei candidati al conseguimento del sopra menzionato certificato, per la sessione di giugno 1935-XIII;

Vista la lettera n. 5231 in data 24 maggio 1935-XIII del Ministero della marina, con cui viene designato quale componente della Commissione stessa, in rappresentanza del detto Ministero, il tenente C.R.E.M. (S.T.) sig. Francesco Amelotti;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di esaminare gli aspiranti al certificato internazionale di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili, per la sessione di giugno 1935-XIII, è così costituita:

Comm. Barbera dott. Giacomo, capo divisione P. T., presidente;

Dott. ing. Cartocci Orlando, ispettore tecnico delegato dell'Amministrazione P. T., membro;

Sig. Amelotti Francesco, tenente C.R.E.M. (S.T.). membro;

Prof. Blessich Aldo, incaricato per gli esami di geografia, membro;

Prof. Ripari Roberto, incaricato degli esami di lingue estere, membro;

Cav. Curcio Gesualdo, capo ufficio P. T., segretario.

Art. 2.

Giusta l'art. 2 del citato decreto Ministeriale 14 giugno 1931, l'indennità di L. 25 per seduta, salvo le riduzioni a norma di legge, spetta soltanto ai professori Blessich Aldo e Ripari Roberto.

La spesa relativa farà carico al capitolo 5 dell'esercizio 1934-35, e, ove occorra, al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2634)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1935-XIII.

Aliquote di tassa di scambio da applicarsi sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione (2° semestre 1935).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Decreta:

Articolo unico.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1935 la tassa di scambio sulle essenze destinate all'esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze	Quota di tassa per kg.
Arancio amaro	1,30
Arancio dolce	1,90
Mandarino	2,65
Limone a spugna	0,80
Limone a macchina	0,60
Bergamotto	0,90

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2652)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1935-XIII.

Determinazione della aliquota di tassa di scambio da applicarsi per le importazioni di legname resinoso da opera (2° semestre 1935).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Ritenuta la opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato, di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane, all'atto della importazione, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1935, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abete, larice, pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale
	Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni	0,70
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	0,60
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza	1,20
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame)	0,90

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2651)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-21542.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Massimiliano Pregarz di Antonio, nato a Trieste il 13 febbraio 1898 e residente a Trieste, via G. Orlandini n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Pregarz, è ridotto in « Pregazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna n. Buttazzoni di Luigi, nata il 28 novembre 1897, moglie;
2. Dante di Massimo, nato il 28 aprile 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13161)

N. 11419-21491.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Polisena Müller fu Alberto, nata a Trieste il 15 luglio 1877 e residente a Trieste, via Luigi Cadorna, n. 21-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Polisena Müller, è ridotto in « Milleri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13162)

N. 11419-21302.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Olga Mohorcic di Francesco, nata a Trieste il 31 ottobre 1895 e residente a Trieste, via Istituto n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macorsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Olga Mohorcic, è ridotto in « Macorsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Liliana di Olga, nata il 1° settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13163)

N. 11419-21509.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Pierina Mlatsch fu Antonio, nata a Trieste il 27 giugno 1891 e residente a Trieste, Viale Ippodromo, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Pierina Mlatsch, è ridotto in « Milazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ricciotti di Pierina, nato il 24 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13164)

N. 11419-4191-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Giuseppe fu Giovanni, nato a Trieste il 1° giugno 1883 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inferiore n. 1052, è restituito nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Peteros di Giorgio, nata il 19 giugno 1881, moglie;
2. Rosina di Giuseppe, nata il 24 marzo 1913, figlia;
3. Giordano di Giuseppe, nato l'8 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13422)

N. 11419-4108-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Lavrencic Emilia fu Giusto, nata a Trieste il 1° agosto 1893, e residente a Trieste, Rozzol, n. 1059, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Claudio di Emilia, nato l'8 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 13 giugno 1935-XIII, è stato rilasciato l'exquatur al signor René Firmani Ambroggio, console onorario del Cile a Roma.

(2621)

In data 13 giugno 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Cyril Klingenberg, console di Norvegia a Napoli.

(2622)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino Montano dell'Alta Sieve (Firenze).

Con decreto Ministeriale 22 giugno 1935-XIII, n. 2200, sono stati approvati, con le modifiche contenute nel decreto stesso, gli elenchi dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dell'Alta Sieve nei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Scarperia e San Piero a Sieve, previsti nel progetto 22 maggio 1931, approvato con decreto Ministeriale dell'11 luglio successivo, n. 1486.

(2623)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Pertusio » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 18 febbraio 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile successivo, al registro n. 13, foglio n. 186, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato respinto il ricorso 28 luglio 1934, della Società nazionale delle Officine di Savigliano, e costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Pertusio » con sede nel comune di Savigliano, in provincia di Cuneo.

La proposta di costituzione del Consorzio, che ha un comprensorio di ettari 220.45.82, fu deliberato nell'assemblea generale dei proprietari interessati, tenuta il 30 luglio 1934.

(2500)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Alto Bidente (Forlì).

Con decreto Ministeriale 18 giugno 1935-XIII, n. 1339, è stato respinto il ricorso 3 agosto 1934 del signor Francesco Zanetti Protonotari Campi ed approvato con la relativa planimetria l'elenco 11 giugno 1934 dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Alto Bidente, in comune di S. Sofia (Forlì) compilato dal Comando della Milizia nazionale forestale di Forlì.

(2501)

Costituzione del Consorzio di bonifica « Cardinala » (Mantova).

Con R. decreto 1° aprile 1935, n. 1110-1423, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio successivo, registro n. 16, foglio n. 349, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica della Cardinala, con sede in Serravalle Po, provincia di Mantova.

(2502)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Albiano e Cepparana » (Massa Carrara e Spezia).

Con decreto Ministeriale 15 giugno 1935, n. 1408, è stato approvato, con modifiche, lo statuto del Consorzio di bonifica di Albiano e Cepparana (provincie di Massa-Carrara e Spezia), secondo il testo deliberato dall'assemblea degli utenti in data 8 giugno 1930-9 aprile 1933.

(2503)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimestrale del bestiame n. 8
dal 16 aprile al 30 aprile 1935-XIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Arezzo	Montevarchi	B	—	1
Asti	Agliano	B	—	1
Avellino	Carige	B	—	1
Bari delle Puglie	Gravina di Puglia	E	—	1
Benevento	Pietraroia	O	—	1
Bergamo	Calcinate	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	4
Id.	Bovegno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	2
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Campobasso	Monteciffope	B	—	1
Catanzaro	Limbadi	B	—	1
Cosenza	S. Demetrio Corona	B	1	—
Id.	S. Martino di Finita	B	—	1
Cuneo	Caraglio	B	—	1
Firenze	Vinci	B	—	1
Foggia	S. Marco in Lamis	O	—	1
Id.	Rignano Garganico	E	—	1
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Macerata	Potenza Picena	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Novara	Teramo	B	—	1
Nuoro	Orune	B	—	1
Pavia	Torrevecchia Pia	B	1	—
Id.	Vigevano	B	—	—
Pistoia	Pistoia	B	1	—
Pola	Pola	B	—	1
Potenza	Senise	B	—	1
Id.	Marsiconovo	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Id.	Guastalla	B	—	1
Rieti	Fara Sabina	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Salerno	S. Marzano sul Sarno	B	—	1
Id.	Tegiano	B	—	1
Taranto	Castellaneta	C	—	1
Id.	Montennesela	E	1	—
Terni	Terni	B	—	1
Torino	La Loggia	B	—	1
Id.	Torino	B	—	1
Vercelli	S. Gennaro Vercellese	B	—	1
Viterbo	Viterbo	B	—	1
			6	42
	Carbonchio sintomatico.			
Aquila degli Abruzzi	Aquila degli Abruzzi	O	—	1
Asti	Moncucci Torinese	B	—	1
Cagliari	Oristano	B	—	3
Id.	Terralba	B	—	1
Campobasso	Montaquila	B	—	1
Modena	Spilamberto	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Carbonchio sintomatico.*			
Nuoro	Irgoli di Galtelli	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Albinea	B	—	1
			—	10
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Brignano Frascata	B	—	1
Id.	Camino	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	—	3
Id.	Fubine	B	—	4
Id.	Novi Ligure	B	—	1
Id.	Occimiano	B	—	2
Id.	Odalengo Gr.	B	—	1
Id.	Ovada	B	—	3
Id.	Murisengo	B	—	1
Id.	Pontestura	B	—	1
Id.	Sarezzano	B	—	1
Id.	Serralunga di Crea	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	1
Aosta	Agliè	B	2	1
Id.	Id.	B Cap	1	—
Id.	Castellamonte	B	2	6
Id.	Cuceglio	B	—	1
Id.	Cuorgnè	B	—	3
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Ivrea	B	—	2
Id.	Orio Canavese	B	4	—
Id.	Palazzo Liverone	B	—	1
Id.	S. Giorgio Canavese	B	2	1
Id.	S. Giusto Canavese	B	1	1
Id.	Strambino Romano	B	1	—
Id.	Vische	B	6	—
Asti	Albugnano	B	2	—
Id.	Baldichieri d'Asti	B	4	—
Id.	Berzano di S. Pietro	B	1	—
Id.	Cinaglio	B	1	—
Id.	Cortanze	B	2	—
Id.	Cossombrato	B	2	—
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Mombercelli	B	2	—
Id.	Monale	B	3	—
Id.	Montiglio	B	—	2
Id.	Penango	B	—	1
Id.	Piovà	B	1	—
Id.	Robella d'Asti	B	3	—
Id.	Rocca d'Arazzo	B	1	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Id.	Scursolengo	B	1	—
Id.	Tigliole d'Asti	B	4	—
Id.	Tonco	B	9	—
Bologna	Casalecchio di Reno	B	1	—
Id.	Bologna	B	2	—
Brescia	Mairano	B	—	1
Como	Barzago	B	—	4
Id.	Binago	B	—	1
Id.	Cassago Brianza	B	—	1
Id.	Faloppio	B	—	2
Id.	Lomazzo	B	1	—
Id.	Luisago	B	1	2
Id.	Seprio	B	2	—
Id.	Villaguardia	B	1	—
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Busca	B	3	2
Id.	Fossano	B	4	8
Id.	Caraglio	B	—	2
Id.	Centallo	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Cuneo	Macra	B	1	—
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Barge	B	—	1
Id.	Monteu Roero	B	1	—
Id.	Cuneo	B	—	1
Id.	Peveragno	B	1	—
Id.	Roccabruna	B	1	—
Id.	Rocca de' Baldi	B	1	—
Id.	Sampeyre	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	1
Id.	Vignolo	B	—	2
Id.	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Villafalletto	B	—	2
Id.	Sommariva del Bosco	B	—	2
Genova	Bogliasco Pieve	B	2	—
Id.	Casella	B	—	1
Id.	Davagna	B	1	—
Id.	Fontanigorda	B	2	—
Id.	Genova	B	8	2
Id.	Montoggio	B	1	—
Id.	Neirone	B	3	—
Id.	S. Olcese	B	1	—
Id.	Savignone	B	—	1
Id.	Sori	B	2	—
Id.	Tribogna	B	1	—
Id.	Uscio	B	1	—
Milano	Carpiano	B	—	1
Id.	Cassano Primo	B	—	1
Id.	Maccastorna	B	—	1
Id.	Massalengo	B	—	1
Id.	Pantigliate	B	—	1
Id.	Pieve Emanuele	B	—	1
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	S. Donato Milanese	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Novara	Bogogno	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	1	3
Id.	Domodssola	B	1	—
Id.	Galliate	B	2	10
Id.	Granozzo con Mont.	B	—	1
Id.	Gravellona Toce	B	—	1
Id.	Monco	B	—	1
Id.	Oleggio	B	—	4
Id.	Premosello	B	1	—
Id.	Romagnano	B	1	—
Id.	Vaprio d'Agogna	B	1	—
Parma	Cortile San Montino	B	—	3
Id.	Lissa	B	—	2
Id.	Torri E.	B	1	1
Pavia	Bereguardo	B	1	—
Id.	Castelletto di Brand.	B	—	1
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Landriano	B	1	4
Id.	Pieve Albignola	B	—	2
Id.	Vigevano	B	—	2
Id.	Zinasco	B	1	2
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	—	1
Torino	Baldissero Torinese	B	2	—
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	3	2
Id.	Cambiano	B	—	1
Id.	Candiolo	B	—	2
Id.	Carignano	B	—	1
Id.	Casalborgnè	B	3	—
Id.	Caselle T.	B	—	2
Id.	Chivasso	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Torino	Chieri	B	—	3
Id.	Cinzano	B	—	1
Id.	Gassino Torinese	B	—	5
Id.	Lauriano	B	—	1
Id.	Segni	B	—	1
Id.	Lombardore	B	—	2
Id.	Moncalieri	B	2	2
Id.	Pavarolo	B	—	1
Id.	Pinerolo	B	—	2
Id.	Pino Tor.	B	—	6
Id.	S. Morizio Can.	B	1	1
Varese	Santena	B	—	1
Id.	Angera	B	—	1
Id.	Bardello	B	1	—
Id.	Brebbia	B	1	2
Id.	Cadrezzate	B	—	1
Id.	Cantelle	B	2	1
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Castiglione Olona	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	3
Id.	Comerie	B	—	2
Id.	Cunardo	B	1	—
Id.	Gorla Magg.	B	3	—
Id.	Gornate Olona	B	1	—
Id.	Ierago con Orago	B	1	—
Id.	Lonate Cep.	B	2	—
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Marnate	B	—	1
Id.	Merazzone	B	2	—
Id.	Marnago	B	1	—
Id.	Saronno	B	1	1
Id.	Varese	B	—	2
Id.	Venegono	B	—	1
Id.	Viggiù	B	—	2
Vercelli	Cavaglià	B	—	1
Id.	Cossato	B	1	3
Id.	Gaglianico	B	—	4
Id.	Livorno Ferraris	B	—	9
Id.	Lessona	B	—	1
Id.	Magnano	B	1	3
Id.	Mottalciata	B	1	2
Id.	Occhieppo Inferiore	B	—	1
Id.	Portula	B	—	1
Id.	Pray	B	—	1
Id.	Varallo	B	1	1
Id.	Vercelli	B	—	1
			147	213
	Mal rossino dei suini.			
Avellino	Fontanarossa	S	5	—
Id.	Bonito	S	—	3
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	S	—	1
Belluno	Santo Stefano di C.	S	—	1
Brescia	Alfianello	S	—	1
Id.	Castel Mella	S	—	1
Campobasso	Venafro	S	—	1
Foggia	Serracapriola	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Siena	Montalcino	S	1	—
Id.	Asciano	S	—	1
Id.	Castelnuovo Berard.	S	4	—
Id.	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Cetona	S	—	1

Segue: Mal rossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Siena	Colle Val d'Elsa	S	1	—
Id.	Gaiole in Chianti	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	2	—
Id.	Monteroni d'Arbia	S	3	—
Id.	Montalcino	S	2	—
Id.	Rapolano	S	5	2
Id.	Sinalunga	S	5	1
Id.	Torrita di Siena	S	1	—
Taranto	Martina Franca	S	2	—
Teramo	Rosciano S. Angelo	S	—	2
Id.	S. Omero	S	—	4
Trento	Cavalese	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	2
			34	23

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Bucine	S	1	—
Id.	Cavriglia	S	1	—
Id.	Cortona	S	4	2
Id.	Monte S. Savino	S	1	—
Id.	Montevarchi	S	2	—
Avellino	S. Martino V. C.	S	2	—
Id.	Montella	S	—	2
Bolzano	Laives	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	—	1
Id.	Verolanuova	S	—	1
Como	Brivio	S	—	1
Firenze	Barberino Val d'Elsa	S	1	—
Id.	Firenze	S	1	1
Id.	Reggello	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Grosseto	Castiglione della P.	S	1	—
Imperia	Borgomaro	S	1	—
La Spezia	La Spezia	S	—	3
Id.	Verzano Ligure	S	—	2
Mantova	Ostiglia	S	—	1
Id.	Rodigo	S	1	1
Id.	Volta	S	1	—
Massa Carrara	Massa	S	—	23
Id.	Aulla	S	5	—
Id.	Tresana	S	19	—
Modena	Vignola	S	—	1
Id.	Soliera	S	—	1
Parma	Felino	S	1	—
Id.	Fidenza	S	—	2
Id.	Fontevivo	S	—	1
Id.	Golese	S	1	—
Id.	Lesignano de' Bagni	S	—	1
Id.	Parma	S	1	—
Id.	San Lazzaro Parm.	S	1	—
Id.	San Pancrazio Par.	S	1	—
Id.	Vigatto	S	1	—
Perugia	Città di Castello	S	1	1
Piacenza	Castel D'Arquata	S	—	1
Id.	Fiorenzuola d'Arda	S	1	—
Pola	Erpelle Cosina	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	S	1	—
Id.	Carpineti	S	2	—
Id.	Castelnuovo ne' Monti	S	2	—
Id.	Guastalla	S	1	3
Id.	Novellara	S	—	1
Id.	Villaminozzo	S	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	S	—	1

Segue: Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Roma	Roma	S	4	1
Salerno	Postiglione	S	—	5
Id.	Siano	S	—	1
Siena	Monteriggioni	S	1	—
Torino	S. Francesco al C.	S	—	1
Trento	Mori	S	—	4
Id.	Cembra	S	5	—
Id.	Denno	S	—	2
Treviso	Cison di Malmarmo	S	—	1
Id.	Farra di Soligò	S	1	—
Id.	Follina	S	—	1
Id.	Volpago del Montello	S	—	1
Trieste	Trieste	S	7	5
Udine	Tarvisio	S	3	1
Varese	Cuvio	S	—	1
Id.	Taino	S	—	1
Verona	Zevio	S	—	1
Vicenza	Bolzano Vicentino	S	1	1
Id.	Camisano Vicentino	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	1
			78	84

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cuneo	Centallo	E	—	3

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Racalmuto	E	1	—
Id.	Ribera	E	1	—
Id.	Sciacca	E	8	—
Avellino	Altavilla Irpina	E	1	—
Id.	Cervinara	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	S. Martino V. C.	E	1	—
Id.	Taurasi	E	1	—
Id.	Pratola Serra	E	—	1
Id.	Fontanarosa	E	—	1
Belluno	Belluno	E	1	—
Id.	Feltre	E	1	—
Caltanissetta	Vallelunga Pratam.	E	1	—
Campobasso	Campobasso	E	1	—
Id.	Campochiaro	E	2	—
Catania	Catania	E	1	—
Forlì	Cesena	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Messina	Messina	E	6	1
Salerno	Cava dei Tirreni	E	2	—
Id.	Cetara	E	1	—
Id.	Minori	E	1	—
Id.	Montecorvino Rov.	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Sicignano degli Alb.	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	6	—
Id.	Calatafimi	E	2	—
Id.	Castellamare del G.	E	10	—
Id.	Gibellina	E	—	1
Id.	Mazzara del Vallo	E	5	—
Id.	Salaparuta	E	2	—
Id.	Trapani	E	—	1
Udine	Tolmezzo	E	1	—
			67	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Rabbia.			
Ancona	Fabriano	Cn.	—	7
Id.	Jesi	Cn.	—	1
Avellino	Zungoli	Cn.	—	2
Imperia	Imperia	Cn.	2	1
Padova	Saccolonga	Cn.	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn.	—	1
Salerno	Battipaglia	Cn.	—	1
Id.	S. Giovanni a Piro	Cn.	—	1
Siracusa	Francofonte	Cn.	—	2
Viterbo	Caprarola	Cn.	1	—
			3	17
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	—	1
Aquila degli Abruzzi	Cappadocia	O	—	35
Id.	Tagliacozzo	O	—	45
Arezzo	Pratovecchio	E	—	1
Id.	Badia Tedalda	O	1	—
Id.	Cortona	O	3	—
Bolzano	Sarentino	E	1	—
Campobasso	Pietrabbondante	O	8	—
Id.	Ripamolisano	O	7	—
Firenze	Londa	O	—	1
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	—	1
Id.	Orta Nova	O	—	1
Id.	S. Giovanni Rotondo	O	1	—
Forlì	Cesena	O	—	1
Id.	Rimini	O	1	—
Frosinone	Acquafondata	O	17	—
Id.	Casalattico	O	—	5
Id.	Casalvieri	O	—	4
Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Vicalvi	O	2	—
Grosseto	Pitigliano	O	1	—
Littoria	Sonnino	O	1	—
Id.	Sermoneta	O	1	—
Id.	Priverno	O	—	1
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Massa e Carrara	Sicciana	O	10	—
Perugia	Foligno	O	5	—
Id.	Spoleto	O	1	1
Id.	Trevi	O	3	—
Potenza	Venosa	O	1	1
Rieti	Cittareale	O	8	—
Id.	Poggio Moiano	O	1	—
Id.	Pescorocchiano	O	—	2
Id.	Torricella	O	1	—
Roma	Roma	O	9	—
Terni	Amelia	O	1	—
Id.	Calvi dell'Umbria	O	1	—
Id.	Ferentillo	O	1	—
Id.	Montefranco	O	1	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Camino	O	2	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Valentano	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	1
			97	101

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Enna	Aidone	O	1	—
Pesaro e Urbino	S. Agata Feltria	O	—	1
Roma	Roma	O	2	—
Trapani	Marsala	O	1	—
Id.	Partanna	O	6	2
Id.	Salaparuta	O	3	—
			13	3
	Aborto epizootico.			
Ancona	Belvedere Ostienese	B	—	1
Id.	Jesi	B	—	1
Id.	Sassoferrato	B	—	1
Aosta	Villanova Baltea	B	1	—
Belluno	Danta	B	—	1
Id.	Mel	B	—	1
Id.	Pieve d'Apago	B	1	—
Id.	Tambre d'Alpago	B	—	1
Id.	Vigo di Cadore	B	—	1
Bologna	Praduro e Sasso	B	2	—
Id.	S. Giovanni in Pers.	B	3	—
Id.	Molinella	B	3	—
Id.	Castel S. Pietro Emil.	B	1	1
Id.	Casalecchio di Reno	B	—	1
Id.	Galliera	B	—	1
Bolzano	S. Lorenzo in Puster.	B	1	—
Id.	Tesimo	B	1	—
Cremona	Corte de' Frati	B	1	—
Id.	Cremona	B	1	—
Frosinone	Atina	B	—	1
Id.	Casalvieri	O	1	—
Livorno	Collesalvetti	B	1	1
Id.	Marciana	C	1	—
Id.	Rosignano Marittimo	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Mantova	Asola	B	3	—
Id.	Gonzaga	B	1	—
Id.	Gazzuolo	B	1	—
Id.	Marcaria	B	—	2
Id.	Suzzara	B	2	—
Massa e Carrara	Fivizzano	B	6	—
Id.	Casola in Lunigiana	B	4	—
Modena	Carpi	B	3	—
Id.	Castelfranco nell'Em.		1	1
Id.	Castelnuovo Rangone	B	2	—
Id.	Castelvetro di Mod.	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	—	1
Id.	Fiorano Modenese	B	2	—
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Medolla	B	2	—
Id.	Modena	B	4	—
Id.	Montecreto	B	1	1
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Prignano sulla Secchia	B	—	1
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Soliera	B	1	—
Novara	Novara	B	5	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Granozzo con Mont.	B	2	—
Id.	Nibbiola	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Padova	Este	B	—	1
Id.	Piombino Dese	B	—	1
Id.	Villafranca Padov.	B	—	1
Perugia	Spoleto	B	—	1
Pesaro e Urbino	Fermignano	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico.*				
Pesaro e Urbino	Urbino	B	—	2
Piacenza	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Castelvetro Vigolzone	B	1	—
Roma	Roma	B	12	2
Rovigo	Loreo	B	—	2
Id.	Lusia	S	—	1
Treviso	Farra di Soligo	B	1	—
Id.	Valdobbiadene	B	—	1
Udine	Gemona	B	1	—
Id.	Pravidisdomini	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	3	—
Id.	Cona	B	10	—
Id.	Crisolera	B	1	—
Id.	Noale	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Verona	Bovolone	B	—	1
Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Valeggio sul Mincio	B	1	—
Vicenza	Vicenza	B	—	1
			107	34
Tubercolosi bovina.				
Bari delle Puglie	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Corato	B	2	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	4
Belluno	S. Giustina	B	—	1
Bolzano	S. Genesio Atesino	B	1	—
Lucca	Viareggio	B	—	1
Macerata	Montecosaro	B	—	1
Massa e Carrara	Carrara	B	—	1
Padova	Bagnoli di Sopra	B	—	2
Parma	Borgo Val di Toro	B	—	1
Id.	Colorno	B	—	1
Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Vigatto	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Treviso	Vittorio Veneto	B	1	—
Vicenza	Malò	B	—	1
Id.	Montebello Vicentino	B	—	1
Id.	Sossano	B	—	1
			10	17
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Montesortino	B	2	1
Belluno	Sedico	B	1	—
Id.	Sospirolo	B	1	—
Padova	Correzzola	B	—	1
Id.	Ospedaletto Euganeo	B	—	1
Id.	S. Pietro in Gù	B	—	2
			4	5
Influenza del cavallo.				
Belluno	Feltre	E	—	1
Cremona	Pizzighettone	E	1	—
Novara	Novara	E	3	—
Id.	Briona	E	3	—
Piacenza	Borgonovo Val T.	E	—	1
Venezia	Grisolera	E	1	—
			8	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Difterite aviaria.				
Pesaro e Urbino	S. Agata Feltria	B	—	2
Colera dei polli.				
Avellino	Avellino	P	2	10
Id.	Ariano Irpino	P	1	—
Id.	Altavilla Irpina	P	2	—
Id.	Bonito	P	16	—
Id.	Carife	P	6	3
Id.	Lauro	P	—	10
Id.	Montello	P	—	30
Id.	S. Martino V.	P	—	3
Id.	S. Angelo de' Lomb.	P	—	25
Id.	Torrella de' Lombar.	P	2	10
Id.	Vallata	P	1	8
Id.	Volturara	P	3	6
Id.	Villanova del Batt.	P	—	4
Frosinone	Ausonia	P	—	12
Modena	Soliera	P	—	1
Potenza	Tito	P	8	—
Id.	Chiaromonte	P	5	—
Id.	Picerno	P	9	—
Id.	Noepoli	P	10	—
Salerno	Battipaglia	P	—	1
Id.	Buccino	P	—	5
Id.	Montecorvino Rovella	P	—	1
Id.	Monte San Giacomo	P	—	19
Venezia	Mira	P	—	2
Vicenza	Torre di Quartesolo	P	—	1
			65	151

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	31	43	48
Carbonchio sintomatico	7	8	10
Afta epizootica	16	171	360
Mal rossino dei suini	11	27	57
Peste e setticemia dei suini	29	67	162
Morva	1	1	3
Farcino criptococcico	12	37	72
Rabbia	8	10	20
Rogna	19	46	198
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	6	16
Aborto epizootico	23	78	141
Tubercolosi bovina	11	20	27
Diarrea dei vitelli	3	6	9
Influenza del cavallo	5	6	10
Difterite aviaria	1	1	2
Colera dei polli	7	25	216

B, *bovina;* Buf, *bufalina;* O, *ovina;* Cp, *caprina;* S, *suina;* E, *equina;* P. *pollame;* Cn, *canina;* Fl, *felina.*

(2384)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruolo di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica secondo la situazione numerica al 1° gennaio 1935-XIII.

(2620)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151.

Media dei cambi e dei titoli

del 5 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,105
Inghilterra (Sterlina)	59,85
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	395,50
Argentina (Peso carta)	3,20
Belgio (Belga)	2,04
Canadà (Dollaro)	12,06
Cecoslovacchia (Corona)	50,67
Danimarca (Corona)	2,675
Germania (Reichsmark)	4,8733
Norvegia (Corona)	3,01
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	229,50
Spagna (Peseta)	165,97
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	71,60
Id. 3,50 % (1902)	70,425
Id. 3 % lordo	55,70
Prestito redimibile 3,50 % 1934	69,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,45
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,50
Id. Id. 5 % Id. 1941	98,70
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	88,975
Id Id 4 % Id. 15 dicembre 1943	89 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

XVIII Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti.

INDUSTRIA METALLURGICA.

939. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società anonima italiana « Lampo », con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano attrezzato per la fabbricazione di cerniere lampo, due trancie per la produzione dei cursori.

940. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la S. A. « La Doratura Mirella », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Rivizzano attrezzato per la fabbricazione di colori metallici e di vernici per smalto alluminio.

941. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la ditta « Francesco Broili », di Lucio Broili, con sede in Udine, è autorizzata ad ampliare la propria fonderia di bronzo, sita in Udine, mediante l'installazione di una macchina per fusioni sotto pressione ed una sabbiatrice con relativo compressore.

942. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Schenone Giuseppe, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Brughero, un nuovo impianto per la fusione di rottami di rame, ottone, alluminio ed altri metalli, allo scopo di produrre bandelle e nastri, non è accolta.

943. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Trafileria Erminio Toselli, con sede in Milano, intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per ampliare la propria trafileria di ferro ed acciaio in barre, sita in Milano, mediante l'installazione di tre banchi a bobina per trafilare laminati in rotoli da mm. 5 a mm. 14, un banco da 30/40 tonn. per barre fino a 80 mm., una macchina per sbozzare le barre fino a 60 mm. ed alcune macchine accessorie, non è accolta.

944. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda del signor comm. Ettore Castiglioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in provincia di Milano, un nuovo impianto per la trafilatura dei metalli ricchi, non è accolta.

945. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la S. A. Trafilerie e Laminatoi di Metalli, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, una pressa idraulica da 1500 tonn. per la fabbricazione di barre e profilati di rame ed ottone, in sostituzione di un'altra pressa di vecchio tipo di 1000 tonnellate.

946. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la S. A. Ettore Castiglioni, con sede in Milano, è autorizzata a trasferire in via Ventura ed ampliare il proprio stabilimento di Milano, viale Sabotino, attrezzato per la lavorazione del rame, alluminio ed altri metalli.

947. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la S. A. Rusconi Fraschini, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, attrezzato per la laminazione del piombo, stagno e alluminio, una nuova pressa di forte potenzialità, allo scopo di ottenere per trafilatura, da un semplice disco di alluminio, una scatola cilindrica in un colpo solo.

948. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la ditta « Alluminium », con sede in Torino, è autorizzata a concentrare nel proprio stabilimento di Torino, corso Vigevano, gli altri propri impianti di via Susa e di via S. Ambrogio nonchè l'impianto di Controguerra della Società Crescenzi-Omini & C.

949. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la S. A. Smalteria e Metallurgica Veneta, con sede in Bassano del Grappa, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Bassano del Grappa, mediante l'installazione di un nuovo impianto per la costruzione di pali in lamiera di acciaio, zincati, ad elementi sovrapponibili, per condutture elettriche.

950. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Serafino Calderoni, con sede in Casale Corte Cerro (Novara), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di spruzzatori per profumeria, utensileria da cucina in alluminio e di argenteria cesellata mediante l'installazione di un nuovo reparto per la fabbricazione di utensileria da cucina in acciaio extra dolce e di posateria in alpacca, non è accolta.

951. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Ugo Corio, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di cerniere lampo mediante l'installazione di un nuovo impianto di fusione a pressione per la produzione di cursori fusi.

952. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la ditta E. & I. Fratelli Ponziani, con sede in Lecco, è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione delle catene per uso industriale ed agricolo, sito in Lecco.

953. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la Società in nome collettivo Villa & Rigamonti, con sede in Lecco, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di catene sita in Lecco, rep. S. Giovanni, mediante l'installazione di una nuova macchina piegatrice del filo di ferro.

954. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Fratelli Pontiggia & Nava, con sede in Erba, fraz. Arcellasco, è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione di ferri da taglio sito in Erba fraz. Arcellasco.

955. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Cattaneo Valente, con sede in Carimate (Como) è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di chiodi sita in Carimate, mediante l'installazione (già effettuata) di un maglio a balestra.

956. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Giulio Maffiolini, dei Fratelli Meschia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di bullette sita in Milano, non è accolta.

957. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Frigerio & Manzoni, con sede in Lecco, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento metallurgico di Lecco, mediante l'installazione di una nuova macchina per la fabbricazione della corda spinosa, non è accolta.

INDUSTRIE CHIMICHE.

958. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società Anonima Oleifici dell'Italia Meridionale, con sede in Bari, è autorizzata a riattivare l'impianto per la scissione dei grassi esistente presso il proprio stabilimento di Bari, e sostituire ed ampliare l'apparecchiatura per la raffinazione della glicerina.

959. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Ambrogio Silva, con sede in Seregno (Milano) è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Seregno un impianto per la distillazione degli acidi grassi tecnici.

960. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della Società Produzione Acetilene Disciolto, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Verona un impianto per la produzione di acetilene disciolto, non è accolta.

961. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società Anonima Fabbriche Riunite Ossigeno — F. R. O. — con sede in Verona, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Verona un impianto per la produzione di acetilene disciolto.

962. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società Italiana Ossigeno ed altri Gas, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Bari, un impianto per la produzione di acetilene disciolto.

963. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la S. A. Industrie Chimiche Meridionali (I. C. M. E. S. A.), con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il reparto per la fabbricazione della vanillina dall'eugenolo, esistente presso il proprio stabilimento di Napoli.

964. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Industrie Chimiche Meridionali Società Anonima (I.C.M.E.S.A.), con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Napoli un impianto per la produzione del guaiacolo.

965. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Industrie Chimiche Meridionali Società Anonima (I.C.M.E.S.A.), con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Napoli, un impianto per la produzione della vanillina ed etilvanillina dal guaiacolo.

966. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società Italiana del Bromo, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la produzione del bromo e derivati, sito in Margherita di Savoia (Foggia).

967. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società Anonima Italiana Cellulosa & Derivati, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il reparto per la produzione di nitrocellulosa a bassa vischiosità esistente presso il proprio stabilimento di Ferrania (Savona).

968. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della Società Veneta per l'Industria degli Zuccheri, con sede in Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una fabbrica di lievito puro compresso per panificazione, non è accolta.

969. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la Azienda dei Servizi Pubblici Municipalizzati di Fiume, è autorizzata ad allestire, presso la propria officina di Fiume, un forno per la distillazione del carbon fossile, da tenere in riserva a quello attualmente in funzione.

970. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società anonima Azogeno, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire in Vado Ligure (Savona) anzichè a Bussi (Pescara) l'impianto per la produzione del cianuro di sodio, di potassio e di acido cianidrico, autorizzato alla stessa Società con decreto Ministeriale 15 giugno 1934-XII.

971. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società anonima Azogeno, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire in S. Dalmazzo di Tenda (Cuneo) anzichè a Bussi (Pescara) l'impianto per la produzione di sodio e potassio metallici, autorizzato alla Società stessa con decreto Ministeriale 15 giugno 1934-XII.

972. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società Italiana del Litopone, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Livorno, uno stabilimento per la produzione del litopone, subordinatamente alla condizione che lo stabilimento di Brescia, esercito dalla Società stessa, venga reso inattivo allorquando sarà entrato in funzione quello di Livorno, il che dovrà aver luogo entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto.

INDUSTRIA DEL GHIACCIO.

973. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Albano & Di Trani, con sede in Macomer (Nuoro), è autorizzata a mettere in commercio, limitatamente nel comune di Macomer, il ghiaccio eccedente il fabbisogno del proprio caseificio, e prodotto con l'impianto frigorifero autorizzato con decreto Ministeriale 30 ottobre 1934-XIII.

974. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Morselli Cesare, con sede in Poggio Rusco (Mantova) intesa ad ottenere l'autorizzazione per un impianto frigorifero sito in Poggio Rusco e destinato alla produzione di ghiaccio, non è accolta.

975. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda del signor Emilio Zaccini, residente in Cherso, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Cherso, un impianto frigorifero con annessa fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

976. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della Società Cooperativa Armatori da Pesca, con sede in Molfetta, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare l'impianto frigorifero sito presso il mercato del pesce di Molfetta gestito dalla Società stessa, non è accolta.

977. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda dei signori Siguard Cesare, Rapp Ezio e Heffler Armando, residenti in Pescia, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Pescia un impianto frigorifero, non è accolta.

978. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Angeli & Riva, con sede in Caravaggio (Bergamo) intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Caravaggio una fabbrica di ghiaccio con annesse celle frigorifere, non è accolta.

979. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della signora Monti Rosa, residente in Busto Arsizio, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Busto Arsizio un impianto frigorifero con produzione di ghiaccio, non è accolta.

980. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Pulzoni Luigi, con sede in Falconara Marittima (Ancona), intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di ghiaccio sita in Falconara Marittima, non è accolta.

981. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda del signor Baccella Giuseppe, residente in Ronciglione (Viterbo), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare in Ronciglione una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

982. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda del comune di Cividale del Friuli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per mettere in commercio il ghiaccio prodotto con la fabbrica autorizzata con decreto Ministeriale 6 agosto 1934, non è accolta.

INDUSTRIE TESSILI.

983. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società anonima Jutifici Riuniti, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il reparto filatura del proprio jutificio di La Spezia.

984. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la S. A. Gerli Industria Rayon con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Cusano Milanino, 1000 filiere e relativo macchinario accessorio per la fabbricazione di 2.000.000 di kg. di fiocco di rayon all'anno.

985. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Vittorio Verga, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nella propria torcitura di seta e rayon, sita in Alserio, un nuovo torcitoio fantasia da 100 fusi.

986. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società in Accomandita Semplice Trudel, con sede in Sarnico (Bergamo) è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Sarnico (Bergamo) attrezzato per la filatura e torcitura della seta, otto piantelli per torcitura seta di complessivi 1536 fusi.

987. — Decreto Ministero 8 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Linificio e Cotonificio Giuseppe Morena, con sede in Lanciano, è autorizzata ad esercire un nuovo impianto per la tessitura meccanica del lino e del cotone, sito in Lanciano.

988. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la Società Commerciale Fratelli Maino, Anonima con sede in Gallarate, è autorizzata ad:

1° installare nella tessitura di cotone di Gallarate, via Magenta, 72, telai automatici nuovi (tipo Ruti) ad una navetta in aggiunta ai 168 telai automatici ad una manovella esistenti, smontando contemporaneamente n. 150 telai comuni nell'altra propria tessitura di Cavaria;

2° trasferire in Azzate ed in Gattinara 250 telai per tessuti colorati, che verrebbero modificati ed adattati per la produzione dei tessuti greggi, attualmente installati nella propria tessitura di cotone di Cavaria;

3° trasferire dalla tessitura di Gallarate alla tessitura di Azzate n. 18 orditoi selezionati e frazionati da 500 rocche cadauna, due macchine Honnegger ad aria calda per appretto filati cotone ed una macchina Jonhson per appretto filati rayon, allo scopo di accentrare la produzione di tutti i filati in un unico stabilimento.

989. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la S. A. Linificio & Canapificio Nazionale, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Villa d'Almè (Bergamo) 6000 fusi di filatura e le corrispondenti macchine di preparazione e di finitura per la produzione di filati di lino nei titoli dal 50 all'80.

990. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Canapificio Giuseppe Plaino, con sede in Udine, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Udine, attrezzato per la filatura della canapa e la fabbricazione di cordami, una carda ed un banco a fusi.

991. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Manifattura Lombarda Lino & Canapa, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di filatura di lino, sito in Origgio, mediante l'installazione di 15.000 nuovi fusi per la filatura del lino in titoli finissimi (dal 50 all'80) col relativo macchinario accessorio.

992. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la Società Commerciale Fratelli Maino & C., con sede in Gallarate, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per la tintoria e stamperia di tessuti, sito in Gallarate, mediante l'installazione di una macchina a sviluppare, una calandra Silk-Finisch ed una macchina a mercerizzare.

993. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Tessitura Jacquard « La Moderna » di L. Gola, con sede in Desio, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Desio, attrezzato per la fabbricazione di articoli per l'arredamento della casa (coperte, tappeti, damaschi, tende, ecc.) dodici telai meccanici in sostituzione di altrettanti telai a mano di vecchio tipo.

994. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la Società in accomandita semplice Calzificio Ettore Sobrero, con sede in Gassino Torinese, è autorizzata ad installare presso la propria fabbrica di calze, sita in Gassino Torinese, una macchina per la fabbricazione di polsini per calze da bambino e da uomo, una macchina per la fabbricazione di calze da uomo a quattro effetti di fantasie simultanee e soletta contemporaneamente, quattro macchine circolari per la produzione di calze sportive e di finezza maggiore per l'impiego della seta naturale.

995. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Enrico & Angelo Schiatti, con sede in Lentate sul Seveso (Milano) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la tessitura di stoffe per mobili sito in Lentate sul Seveso (Milano) mediante l'installazione (già effettuata) di quattordici telai.

INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DI OLIO DI SEMI.

996. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la Società anonima Riseria Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Porto Marghera, attrezzato per la produzione di olio di semi, con l'aggiunta di 10 presse piccole automatiche Schler-Krupp e di una pressa grande pure automatica.

997. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Fratelli Sticchi, con sede in Maglie, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Sanarica un nuovo impianto per la produzione di olio di ricino, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

998. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società anonima Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo) è autorizzata ad impiantare nel proprio stabilimento di Verzuolo nuovo macchinario destinato alla produzione di un altro tipo di carta per giornali.

999. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della Società anonima Cartiera Valsessera, con sede in Ivrea, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare nel proprio stabilimento di Crevacuore (Vercelli) nuovo macchinario destinato alla produzione di carta monolucida e tipo svedese per imballo, non è accolta.

INDUSTRIA FOTOGRAFICA E CINEMATOGRAFICA.

1000. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società italiana per la Cinematografia Educativa e Didattica, con sede in Roma, è autorizzata a trasferire in via Maria Cristina n. 7, ed ampliare il proprio impianto per la produzione di films didattici, scientifici, tecnici e corti-metraggi, sito in via Crescenzio n. 23, della stessa città di Roma.

INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DEL CEMENTO.

1001. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la Società Istriana dei Cementi, con sede in Pola, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Pola, un molino tipo Miag, in sostituzione di un molino Luther attualmente esistente, per la macinazione del klinker di cemento fuso.

INDUSTRIA DEL VETRO.

1002. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Brondi & Saroldi, con sede in Altare, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, nel proprio laboratorio di Altare attrezzato per la confezione di articoli in vetro soffiato (comune e neutro) un nuovo forno fusorio a due crogiuoli per la produzione di vetro destinato a consumo interno, non è accolta.

INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DELLE LAMPADINE ELETTRICHE.

1003. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la S. A. Philips, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Alpignano adibito alla fabbricazione delle lampadine elettriche, mediante l'installazione di nuovo macchinario.

INDUSTRIA DELL'ELETTRICITÀ E RADIO.

1004. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale il decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, è revocato. La ditta Garbarino & C., con sede in Genova, è autorizzata ad esercire, in Genova, un impianto industriale destinato alla fabbricazione degli accumulatori elettrici.

1005. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta S.E.R.V.I.C.E. Radio di Vinicio Gargano, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare nel proprio laboratorio di Torino, apparecchi radioriceventi e pezzi staccati per apparecchi radio, non è accolta.

1006. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Capponi Severino, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione di apparecchi radio e per la fabbricazione di bobine, trasformatori ed altre parti staccate per apparecchi radio elettrici, non è accolta.

1007. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, con sede in Bologna, è autorizzata a trasferire da Bologna a Borgo Panigale il proprio impianto adibito alla fabbricazione di materiali elettrici di precisione.

1008. — Decreto Ministeriale 14 giugno 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Picollo Aldo, con sede in Novi Ligure, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Novi Ligure, un laboratorio per la costruzione di trasformatori di alimentazione e di bassa frequenza, non è accolta.

1009. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la ditta Stroppiana Spirito, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire, in Torino, un impianto da destinarsi alla sola fabbricazione di accessori denominati « Spinter » per l'accensione dei motori a scoppio.

INDUSTRIA DEGLI ELETTRODI PER SALDATURA.

1010. — Decreto Ministeriale 8 giugno 1935-XIII, col quale la S. A. « Arcos » Saldatura Elettrica Autogena, con sede in Savona, è autorizzata ad installare, in Savona, via Luigi Corsi 39, il proprio stabilimento adibito alla fabbricazione di elettrodi per saldatura, attualmente sito in Savona, corso Mazzini n. 20.

(2444)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, le Società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione, o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

ELENCO n. 38.

PROVINCIA DI AOSTA.

Tribunale di Aosta.

Società cooperativa di consumo « La Nostra », in Aosta, R. S. 32-1915.
Società cooperativa autotrasporti Valdostani, in Aosta, R. S. 35-1912.
Società cooperativa Valdostana fra esercenti e commercianti, in Aosta, R. S. 72-1917.
Società cooperativa edile, in Aosta, R. S. 93-1920.
Società cooperativa di consumo in Arnaz di Verres, costituita nel 1905.
Società cooperativa di consumo, in Chamodepraz, costituita nel 1905.
Società cooperativa di consumo « Cervino », autotrasporti, in Chatillon, R. S. 64-1914.
Società cooperativa di consumo « La Nostra », in Gressan di Aosta, costituita nel 1911.
Società cooperativa di produzione e consumo di luce elettrica e di forza motrice, in Fenis di Lus, R. S. 66-1919.
Società cooperativa di consumo, in Issogne, costituita nel 1907.
Società cooperativa proletaria di consumo, in Saint Vincent, R. S. 339-1920.
Società cooperativa di consumo, in Valtournanche, R. S. 85-1919.
Società cooperativa per autotrasporti fra ex combattenti, in Valtournanche, 916-1921.
Società cooperativa « Valle Evançon » autotrasporti, in Varres, R. S. 65-1914.
Società cooperativa di consumo mandamentale, in Donnaz, R. S. 105-1921.

Tribunale di Ivrea.

Società cooperativa cacciatori ed agricoltori di Valle Orco, in Cuorgnè, R. S. 183-1912.
Società cooperativa sindacato di allevamento di bestiame bovino, in Cuorgnè, R. S. 225-1919.
Società cooperativa Orticola Esporediese, in Ivrea, costituita nel 1918.
Società cooperativa sindacato di allevamento bestiame bovino, in Pertusio di Valperga, R. S. 221-1918.
Società cooperativa idroelettrica di Ribordone, R. S. 303-1922.
Società cooperativa di consumo fra gli agricoltori ed operai, in Villate Stambino Romano, R. S. 294-1921.
Società cooperativa popolare di consumo, in Bollengo, R. S. 279-1920.
Società cooperativa Unione cooperativa di consumo, in Borgofranco, R. S. 257-1920.
Società cooperativa operaia di consumi, in Calea Lessolo, costituita nel 1903.
Società cooperativa Federazione popolare, in Castellamonte, R. S. 251-1920.
Società cooperativa Canavesana ex combattenti per costruzioni, in Castellamonte, R. S. 283-1931.
Società cooperativa di consumo, in Chiesanuova di Cuorgnè, R. S. 296-1921.
Società cooperativa Unione e fratellanza, in Cucceglio, R. S. 231-1919.
Società cooperativa fra esercenti e commercianti, in Cuorgnè, R. S. 211-1917.
Società cooperativa di lavoro ex combattenti Valle d'Orco, in Focara, R. S. 310-1923.
Società cooperativa di consumo Olivetti, in Ivrea, R. S. 216-1918.
Società cooperativa Eporediese di consumo fra ex combattenti, in Ivrea, R. S. 316-1923.
Società cooperativa lavanderia vapore, in Ivrea, costituita nel 1907.
Società cooperativa fra proprietari di stazioni pubbliche di Monta Taurina, del circondario di Ivrea, R. S. 203-1918.
Società cooperativa Alleanza cooperativa, in Ivrea, R. S. 219-1918.
Società cooperativa La Soie di Chatillon, R. S. 241-1925.
Società cooperativa popolare di consumo e produzione Locanese, in Locana Canavese, R. S. 286-1921.
Società cooperativa di consumo, in Masino, costituita nel 1910.
Società cooperativa di consumo, in S. Giusto Canavese, R. S. 244-1921.
Società cooperativa di consumo, in Strambuiello, R. S. 275-1921.
Società cooperativa di consumo, in Strambino Romano, R. S. 290-1921.
Società cooperativa popolare di consumo, in Strambino Romano, R. S. 291-1921.
Società cooperativa elettrica, in Tavagnasco, R. S. 348-1925.
Società cooperativa casa del popolo, in Vestignò R. S. 280-1921.

(2454)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, le Società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

ELENCO N. 46.

PROVINCIA DI CATANZARO.

Tribunale di Catanzaro.

Società anonima cooperativa di consumo in Badolato, registro società n. 305, anno 1919.
Società anonima cooperativa agricola di consumo fra i lavoratori di Santa Maria in Catanzaro, registro società n. 282, anno 1919.
Società anonima cooperativa Case popolari e alloggi, registro società n. 452, anno 1921.
Società cooperativa per case economiche in Crotone, registro società n. 211, anno 1913
Società anonima cooperativa di consumo fra combattenti, registro società n. 506, anno 1920.
Società anonima cooperativa per la costruzione delle case dei ferrovieri « Crotona » in Crotone, registro società n. 486, anno 1922.
Società anonima cooperativa di consumo fra i lavoratori in Isola Capo Rizzuto, registro società n. 323, anno 1919.
Società anonima cooperativa per le case popolari ed economiche « Intercomunale », « Nuovo Abbaino », in Soverato Marina, registro società n. 513, anno 1922.
Società anonima cooperativa « Unione Cooperativa » in Albi, registro società n. 256, anno 1917.
Società anonima Magazzino cooperativo di consumo in Belvedere Spinello, registro società n. 209, anno 1914.
Società anonima cooperativa di consumo in Belvedere Spinello, registro società n. 328, anno 1920.
Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Giuseppe Garibaldi », registro società 1919, con sede in Borgia;
Società anonima cooperativa di consumo fra i soci dell'Unione di resistenza fra i lavoratori in Borgia, registro società n. 292, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo fra i lavoratori di Caraffa in Caraffa di Catanzaro, registro società n. 262, anno 1918.
Società anonima cooperativa agricola e di lavoro fra contadini e braccianti in Carfizzi, registro società n. 364, anno 1920.
Società anonima di fratellanza e mutuo soccorso fra impiegati con Banca cooperativa di credito, registro società n. 2230, anno 1893, con sede in Catanzaro.
Società anonima «.Unione Cooperativa Calabrese », società anonima cooperativa di lavoro, consumo e mutuo soccorso in Catanzaro, registro società n. 4356, anno 1898.
Società anonima Consorzio agrario coperativo calabrese in Catanzaro, registro società n. 4919, anno 1900.

Società anonima « Casa del popolo », cooperativa di produzione e consumo in Catanzaro, anno 1908.
Società anonima cooperativa di Catanzaro Marina, in Catanzaro, registro società n. 260, anno 1918.
Società anonima cooperativa Federazione provinciale fra le cooperative di consumo, registro società n. 278, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo di Pentone, in Pentone, registro società n. 273, anno 1918.
Società anonima cooperativa di consumo « Il Lavoro », in Catanzaro, registro società n. 279, anno 1919.
Società anonima Federazione provinciale fra le Cooperative di produzione, lavoro ed agricole, in Catanzaro, registro società n. 308, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo « La Popolare », in Catanzaro, registro società n. 480, anno 1921.
Società anonima Unione cooperativa calabrese delle industrie enologiche, in Catanzaro, registro società n. 446, anno 1920.
Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Fiaccola », in Catanzaro, registro società n. 514, anno 1922.
Società anonima Alleanza cooperativa di consumo in Contrachè, registro società n. 420, anno 1920.
Società anonima cooperativa di produzione, lavoro, agricola, in Cerenzia, registro società n. 368, anno 1920.
Società anonima cooperativa di consumo, in Cerenzia, registro società n. 363, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo « Risorgimento economico », in Chiaravalle Centrale, registro società n. 290, anno 1919.
Società anonima Consorzio agrario cooperativo in Crotone, registro società, anno 1903.
Società anonima Associazione cooperativa fra i consumatori in Crotone, anno 1918.
Società anonima cooperativa lavoranti muratori ed affini in Crotone, registro società n. 218, anno 1914.
Società anonima cooperativa di lavoro fra gli scaricatori del porto di Crotone, in Crotone, registro società n. 235, anno 1915.
Società anonima cooperativa di produzione e lavoro tra i marinai ed i lavoranti del Porto, registro società n. 240, anno 1915.
Società anonima cooperativa di consumo tra lavoratori di Crotone, in Crotone, registro società n. 258, anno 1918.
Società anonima cooperativa di consumo dei reduci combattenti e dei lavoratori in Crucoli, registro società n. 317, anno 1920.
Società anonima cooperativa di consumo, in Cutro, registro società n. 268, anno 1918.
Società anonima Unione cooperativa « Savoia », in Gasperina, registro società n. 329, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo « La Calabria », in Guardavalle, registro società n. 291, anno 1919.
Società anonima cooperativa « Cooperativa di consumo in Marcellinara », registro società n. 249, anno 1916.
Società anonima cooperativa di consumo della Vittoria », in Marcellinara, registro società n. 380, anno 1921.
Società anonima cooperativa di consumo fra i lavoratori in Melissa, registro società n. 316, anno 1919.
Società anonima cooperativa agricola « La popolare », in Mesoraca, registro società n. 429, anno 1920.
Società anonima Magazzini cooperativa di previdenza, produzione e consumo in Miglierina, registro società n. 135, anno 1907.
Società anonima cooperativa agricola operaia industriale di consumo, in Nocera Terinese, registro società n. 107, anno 1920.
Società anonima cooperativa agricola « Risorgimento » di consumo e di lavoro, in Nocera Terinese, registro società n. 125, anno 1920.
Società anonima cooperativa di consumo « Lavoratori della Terra », in Pallagorio, registro società n. 320, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo in Petilla Policastro, registro società n. 295, anno 1919.
Società anonima cooperativa agricola combattenti « La Redenta », in Petilia Policastro, registro società n. 586, anno 1920.
Società anonima cooperativa di consumo « Cav. Oliveti Cesare », in Roccabernarda, registro società n. 302, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo in Rocca di Neto, registro società n. 301, anno 1919.
Società anonima cooperativa di classe, in San Bernardo, registro società n. 119, anno 1920.
Società anonima Lega agricola cooperativa « Onestà e Lavoro », in San Mauro Marchesato, registro società n. 303, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo fra i lavoratori in San Nicola dell'Alto, registro società n. 352, anno 1920.
Società anonima cooperativa agricola e di lavoro fra contadini e braccianti, in Santa Maria di Catanzaro, registro società n. 316, anno 1919.
Società anonima cooperativa Magazzino cooperativo di consumo, in Santa Severina, registro società n. 136, anno 1910.
Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra i lavoratori del comune di Savelli, in Savelli, registro società n. 247, anno 1916.
Società anonima cooperativa di consumo in Savelli, registro società n. 304, anno 1919.
Società anonima cooperativa di produzione e lavoro ed agricola, in Scandale, registro società n. 319, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo fra i lavoratori di Scandale, in Scandale, registro società n. 321, anno 1919.
Società anonima cooperativa di Sersale, in Sersale, registro società n. 264, anno 1918.
Società anonima cooperativa di consumo, in Settingiano, anno 1918.
Società anonima cooperativa di consumo « Paliporto », in Soverato, registro società n. 281, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo « Il Lavoro », in Soverato, registro società n. 399, anno 1920.
Società anonima cooperativa agricola industriale « Nuovo Argonauta » C.A.I.N.A., in Soverato Marina, registro società n. 488, anno 1922.
Società anonima cooperativa agricola intercomunale « Nuovo Astro » (C.A.I.N.A.), in Soverato Marina, registro società n. 512, anno 1922.
Società anonima « Unione Cooperativa », in Strongoli, registro società n. 417, anno 1920.
Società anonima « Unione cooperativa di consumo », in Taverna, anno 1917.
Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Vincenzo De Filippis », in Tiriolo, registro società n. 217, anno 1914.
Società anonima cooperativa di consumo fra i lavoratori del comune di Tiriolo, in Tiriolo, registro società n. 359, anno 1920.
Società anonima cooperativa combattenti mista, in Verzino, registro società n. 421, anno 1920.
Società anonima Unione cooperativa di consumo, in Zagarise, registro società n. 339, anno 1920.

Tribunale di Nicastro.

Società anonima cooperativa di consumo « Nuova Italia », in Angoli di Serrastretta, registro società n. 102, anno 1919.
Società anonima cooperativa « Magazzino cooperativo di consumo », in Cartale, registro società n. 118, anno 1920.
Società anonima Consorzio agrario cooperativo in Conflenti, anno 1902.
Società anonima cooperativa agricola combattenti in Decollatura, registro società n. 142, anno 1920.
Società anonima cooperativa di consumo fra i lavoratori del comune di Filadelfia Montesoro, registro società n. 147, anno 1921.
Società anonima cooperativa « Unione e Progresso », in Francavilla Angitola, registro società n. 109, anno 1920.
Società anonima Unione cooperativa gimiglianese in Gimigliano, registro società n. 92, anno 1918.
Società anonima cooperativa agricola di consumo « Cavurà », in Gimigliano, registro società n. 146, anno 1921.
Società anonima cooperativa di consumo dei combattenti in Gizzeria, registro società n. 110, anno 1920.
Societa anonima cooperativa di consumo « Magazzini Alimentari », in Maida, costituita nel 1901.
Società anonima cooperativa di lavoro « Virtus et Labor » fra braccianti, muratori, contadini ed affini, in Maida, registro società n. 140, anno 1921.
Società anonima Consorzio agrario cooperativo in Martirano Lombardo, costituita nel 1906.
Società anonima cooperativa di consumo in Martirano Lombardo, registro società n. 108, anno 1920.
Società anonima cooperativa di costruzione e lavoro « Indipendenza », in Nicastro, registro società n. 65, anno 1919.
Società anonima Consorzio agrario cooperativo del circondario di Nicastro, costituita nel 1905.
Società anonima cooperativa di consumo in Nicastro, registro società n. 91, anno 1918.
Società anonima cooperativa Sindacato agrario industriale, Ufficio in Nicastro, registro società n. 143, anno 1921.
Società anonima cooperativa « Unione Agricola San Teodoro », in Nicastro, registro società n. 148, anno 1921.
Società anonima cooperativa di consumo « Principe Umberto », in Olivardi, registro società n. 296, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo platanese, in Platania, registro società n. 93, anno 1919.
Società anonima cooperativa « Muratori e manovali », in Polia, registro società n. 157, anno 1922.
Società anonima cooperativa di consumo in Sambiase, registro società n. 173, anno 1920.

Società anonima Magazzino cooperativo di consumo « Lavoro e Previdenza », in San Pietro a Maida, registro società n. 95, anno 1919.
Società anonima Banca cooperativa in San Pietro Apostolo, costituita nel 1905.
Società anonima cooperativa di consumo fra i lavoratori di San Pietro Apostolo, in San Pietro Apostolo, registro società n. 116, anno 1920.
Società anonima cooperativa di produzione e consumo « Fraternità », in Serrastretta, registro società n. 196, anno 1919.

Tribunale di Cosenza.

Società anonima cooperativa « Unione Popolare », in Casino, registro società n. 298, anno 1919.
Società anonima cooperativa di consumo tra lavoratori in Casino, registro società n. 338, anno 1920.

Tribunale di Vibo Valentia.

Società anonima cooperativa fascista « Dino Alfieri », in Pizzo, registro società n. 308, anno 1928.
Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Ruggiero Bosso », in Mileto, anno 1910.
Società anonima Consorzio agrario cooperativo Medameo, in Nicotera, anno 1907.
Società anonima cooperativa « Il Lavoro » fra muratori, falegnami, terrazzieri e carrettieri in Nicotera, registro società n. 256, anno 1922.
Società anonima cooperativa agricola di mutuo soccorso, in Pizzo, costituita nel 1904.
Società anonima cooperativa « La Popolare », in Pizzo di Calabria, registro società n. 206, anno 1920.
Società anonima cooperativa di pesca « Achille Fazzari », in Pizzo, registro società n. 247, anno 1922.
Società anonima Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti in Sant'Onofrio, costituita nel 1905.
Società anonima cooperativa operaia di consumo, in Tropea, costituta nel 1894.
Società anonima cooperativa fra muratori e falegnami « La Speranza », in Tropea, costituita nel 1911.
Società anonima « Cooperativa Popolare », in Tropea, registro società n. 196, anno 1920.
Società anonima cooperativa « La Costruttrice Vibonese » di produzione e lavoro del circondario di Vibo Valentia, registro società n. 146, anno 1919.
Società anonima cooperativa « Il Riscatto », in Vibo Valentia, registro società n. 226, anno 1920.
Società anonima Unione cooperativa vibonese in Vibo Valentia, costituita nel 1918.
Società anonima cooperativa di consumo « Andrea Costa », in Vibo Valentia, registro società n. 225, anno 1920.
Società anonima cooperativa agricola di consumo in Vibo Valentia, costituita nel 1912, registro società n. 89.
Società anonima Circolo commerciale, Mutua cooperativa in Vibo Valentia, costituita nel 1894.
Società anonima cooperativa Consorzio agrario del circondario di Monteleone, in Vibo Valentia, costituita nel 1894.

(2593)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di II classe (grado 2°) vacante nel comune di Bergamo secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile), non oltre il giorno 30 agosto 1935-XIII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 26 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2632)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli, in data 25 agosto 1934-XII, per il conferimento del posto di segretario di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Nocera Inferiore;
Visto il decreto Ministeriale in data 27 febbraio 1935-XIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Nocera Inferiore, nell'ordine appresso indicato:

1. Gelli Alfonso	con punti	117 su 150
2. Rossetto Gio. Maria (inscr. P.N.F. 14 marzo 1922)	»	116 » 150
3. Jossa Luigi	»	116 » 150
4. Cancelli Clemente	»	108 » 150
5. Baldassarre Giovanni	»	107 » 150
6. Simonetti Giuseppe	»	106 » 150
7. D'Antino Francesco (croce m. g., ex comb.)	»	105 » 150
8. Dini Ciacci Ercole	»	105 » 150
9. Carminelli Etrusco	»	103 » 150
10. Cristinziani Ferdinando (ex comb., inscr. P.N.F. 17 febbraio 1921)	»	102 » 150
11. Di Prisco Nicola (coniug. con 4 figli)	»	102 » 150
12. Failla Diego	»	102 » 150
13. Russolillo Pacifico (croce m. g., ex comb., inscr. P.N.F. 1° aprile 1921)	»	101 » 150
14. Fabbri Giulio (ex comb., con.)	»	101 » 150
15. De Gori Pasquale (ex comb.)	»	101 » 150
16. Di Mauro Alfonso	»	101 » 150
17. Fiorella Giovanni (croce m. g., ex comb., insc. P.N.F. 1° gennaio 1922)	»	100 » 150
18. Ferrara Andrea (croce m. g., ex comb.)	»	100 » 150
19. Fiorentin Aldo (ex leg. fium.)	»	100 » 150
20. Giudici Pietro (con. con 7 figli)	»	100 » 150
21. Rispoli Alfredo (con. con 1 figlio)	»	100 » 150
22. Chiariello Agostino (nato nel 1887)	»	100 » 150
23. Cirillo Giovanni	»	100 » 150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2544)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Marsala.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli, in data 25 agosto 1934-XII, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), vacante nel comune di Marsala;

Visto il decreto Ministeriale in data 27 febbraio 1935-XIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Marsala, nell'ordine appresso indicato:

1. Vinti dott. Eriberto	con punti	114 su 150
2. Pace dott. Gerardo	» »	111 » 150
3. Rossetto cav. Gio. Maria (inscritto al P.N.F. 14-3-1922, coniug. con 2 figli)	» »	109 » 150
4. Gelli dott. Alfonso	» »	109 » 150
5. Failla dott. Diego	» »	102 » 150
6. Fabbri dott. Giulio	» »	101 » 150
7. Di Carlo Calogero	» »	100 » 150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trapani, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2567)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso di Palazzo di giustizia in Pisa.

Art. 1.

È indetto un concorso fra gli architetti ed ingegneri italiani, inscritti nei rispettivi Albi e Sindacati professionali, per il progetto di massima di un edificio destinato ad uso di Palazzo di giustizia da costruire in Pisa.

I requisiti dovranno essere documentati dai concorrenti all'atto di presentazione del progetto mediante certificati redatti in carta bollata e legalizzati di data posteriore a quella del presente bando.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è attualmente occupata da fabbricati e strade comprese nell'isolato tra la via S. Bibbiana, la via Giuseppe Giusti, la via del Boschetto e la via Pallacorda conforme indicato nella planimetria quotata in possesso del Genio civile di Pisa.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi, e per l'architettura, pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica, deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana e per quanto possibile avere il carattere ambientale storico-estetico della città di Pisa e conservarne le caratteristiche.

Art. 3.

L'edificio dovrà essere costituito degli ambienti adeguati per contenere gli uffici, servizi, ecc., specificati nell'apposito allegato al presente programma.

L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L. 4.500.000 e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustificazione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare esclusivamente degli elaborati seguenti, fissati su cartoncino o su telaio rigido senza vetro e senza cornici, delle dimensioni di cm. 100×80:

1° planimetria generale 1:500;

2° piante di tutti i piani nella scala 1:100;

3° tutti i prospetti esterni e tutti i prospetti interni dei cortili nella scala 1:100;

4° due sezioni, scala 1:100;

5° una prospettiva eseguita con un sistema qualsiasi e presa da un punto di vista reale da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i dmq. 80;

6° una prospettiva eseguita come sopra e presa da un punto di vista a ponente della Chiesa di S. Andrea. La superficie del disegno non dovrà superare dmq. 80;

7° schizzi prospettivi relativi all'ingresso, all'atrio, allo scalone, alle sale di udienza ed i vani più importanti dell'edificio;

8° schizzi prospettivi relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre, e di dimensione complessiva non maggiore di dmq. 80.

I prospetti saranno disegnati geometricamente a solo contorno;

9° relazione dettagliata nella quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono.

Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta limitata dal contorno esterno dei muri al piano terreno per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità, sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente.

Si consente la presentazione dei progetti anzichè firmati, controdistinti con un motto, che sarà ripetuto chiaramente su tutti gli elaborati in luogo della firma, mentre i certificati di cui all'art. 1 saranno chiusi in busta suggellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire completi non più tardi delle ore 19 (diciannove) del giorno 31 (trentuno) ottobre 1935-XIV, a cura e spesa dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale dell'edilizia e delle opere igieniche, Div. V — scrivendo chiaramente sull'imballaggio, oltre il completo indirizzo suddetto, anche la seguente dicitura: « Concorso per il progetto architettonico di massima del nuovo Palazzo di giustizia di Pisa ».

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato insindacabilmente da S. E. il Ministro per i lavori pubblici su parere di una Commissione da lui nominata, la quale designerà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

Il Ministro potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

È stabilito un primo premio di L. 25.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore, ed un premio di L. 8000 da assegnarsi al secondo classificato.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale, a suo giudizio insindacabile, potrà o non darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

Qualora l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo e, se lo riterrà del caso, anche la direzione artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui, a mezzo della stampa, verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso. Scaduto tale termine i progetti non ritirati saranno distrutti.

Art. 10.

A richiesta e dietro invio di vaglia postale di L. 20, intestato all'Ufficio del genio civile di Pisa, verrà inviata copia della eliografia della planimetria quotata di cui nel precedente art. 2.

Alle richieste che pervenissero non accompagnate da detto vaglia od oltre un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, non verrà dato corso.

Art. 11.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

Roma, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

Allegato al bando di concorso per il progetto di massima dell'edificio destinato ad uso di Palazzo di giustizia da costruire in Pisa.

L'edificio comprenderà le aule, le camere delle deliberazioni, i gabinetti, gli uffici di cancelleria e gli archivi sia pel Tribunale civile e penale che per la Pretura, nonchè l'abitazione del custode ed i servizi accessori.

Esso sarà costituito dal piano terreno rialzato e da due piani superiori con strutture predisposte per eventuale sopraelevazione avvenire di un terzo piano.

Per facilitare il disimpegno dei servizi nonchè l'accesso al Tribunale ed alla Pretura, che dovranno rimanere separati fra di loro, l'edificio dovrà avere i seguenti ingressi:

1° ingresso principale al Tribunale;

2° ingresso alla Pretura;

3° ingresso carraio per i detenuti, comune pel Tribunale e per la Pretura.

L'edificio inoltre dovrà avere un grande cortile ed eventualmente anche un cortiletto separato di arrivo e sosta per la carrozza cellulare, ed in ogni piano dovranno svilupparsi ampi corridoi ed ambulacri per il pubblico. Comode e luminose scale porranno in comunicazione i diversi piani e però anche la Pretura col Tribunale pur conservando la separazione ed indipendenza reciproca, mentre apposita scala di servizio sarà prevista per uso dei detenuti, e moderni impianti sanitari dovranno essere distribuiti in modo da tenere separati quelli ad uso dei funzionari da quelli per il pubblico.

Al piano terreno dovranno trovare posto la Pretura, l'abitazione del custode, i locali per le caldaie dell'impianto di riscaldamento coi servizi accessori, nonchè adatti ricoveri per la protezione antiaerea e per la continuità di funzionamento degli uffici in qualunque evenienza.

Al primo piano dovrà trovare sede la Regia procura, l'Ufficio di istruzione, il Casellario giudiziario, la Sala udienze penali e relativi annessi, gli ordini forensi e gli Archivi correnti, avvertendo che la scala di servizio tra il primo ed il secondo piano sarà bene che possibilmente sia prossima alla Camera di consiglio della Sala delle udienze penali.

Al secondo piano sarà il Gabinetto del presidente e dei giudici, la Sala delle udienze civili, l'Ufficio del cancelliere capo ed annessi, la Biblioteca, gli Archivi correnti e l'Archivio generale.

L'abitazione del portiere al piano terreno avrà ingresso proprio diretto dall'esterno e passaggio di servizio per comunicazione con l'interno.

I diversi piani saranno serviti da comodo ascensore, da montacarichi e da telefoni interni, nonchè da impianti completi di riscaldamento, di illuminazione, di chiamata, di allarme ed ogni altro quale si addice alla destinazione dell'edificio.

I locali necessari e la distribuzione dei servizi sono sommariamente riportati qui di seguito:

PIANO TERRENO RIALZATO.

a) *Pretura*:

Gabinetto pel pretore con anticamera, ambienti n. 2;
Gabinetti pei vice pretori, ambienti n. 2;
Ufficio cancelliere capo, ambienti n. 1;
Cancelleria civile, ambienti n. 1;
Cancelleria penale, ambienti n. 2;
Ufficio Campioni, ambienti n. 1;
Magazzino corpi reati ingombranti, ambienti n. 1;
Corpi di reato, ambienti n. 1;
Archivio civile, ambienti n. 2;
Archivio penale, ambienti n. 2;
Magazzino per vendita oggetti pignorati, ambienti n. 1;
Aula per le udienze, ambienti n. 1;
Camera di deliberazioni, ambienti n. 1;
Sala per gli avvocati, ambienti n. 1;
Ufficio di scritturazione a macchina, ambienti n. 1;
Locali pei testimoni, ambienti n. 2;
Locale per imputati, ambienti n. 1;
Ufficiali giudiziari, ambienti n. 3;
Uscieri e locale di servizio, ambienti n. 2;
Gabinetti da toeletta e di decenza, ambienti vari.

b) *Servizi vari comuni*:

Abitazione del custode compreso locale di portineria e centralino telefonico, ambienti n. 6;
Impianto caldaie termosifone e carbonile, ambienti n. 2;
Locali a disposizione per ricoveri per protezione antiaerea o funzionamento servizi, ambienti n. 6.

PRIMO PIANO.

Regia Procura, Ufficio d'istruzione e Sindacato forense:

Gabinetto del procuratore del Re con anticamera, ambienti n. 2;
Gabinetti pei sostituti con anticamera, ambienti n. 3.
Segretario capo, ambienti n. 1;
Segretari, ambienti n. 2;
Aspetto pel pubblico, ambienti n. 1;
Casellario giudiziario, ambienti n. 3;
Archivio della Procura, ambienti n. 1;
Gabinetto del giudice istruttore con anticamera, ambienti n. 2;
Cancelleria Ufficio istruzioni, ambienti n. 1;
Archivio Ufficio istruzioni, ambienti n. 1;
Camere per testimoni, ambienti n. 1;
Aula per le udienze penali, ambienti n. 1;
Camera di deliberazione, ambienti n. 1;
Sala avvocati, ambienti n. 1;
Camere per i testimoni, ambienti n. 2;

Camere di sicurezza per imputati, ambienti n. 2;
Corpi di reato, ambienti n. 1;
Archivio penale corrente, ambienti n. 3;
Sindacati forensi con annessa Sala di adunanze, ambienti n. 4;
Usciere e locale di servizio, ambienti n. 2;
Gabinetti da toeletta e di decenza, ambienti vari.

SECONDO PIANO.

Tribunale:

Gabinetto del presidente con anticamera, ambienti n. 2;
Gabinetto del giudice delegato ai fallimenti con anticamera, ambienti n. 2;
Cancelleria Sezione commerciale, ambienti n. 2;
Gabinetti per giudici, ambienti n. 3;
Cancelliere capo con anticamera, ambienti n. 2;
Cancelleria Sezione civile, ambienti n. 3;
Archivio corrente Sezione civile, ambienti n. 1;
Cancelleria Sezione penale, ambienti n. 2;
Archivio corrente Sezione penale, ambienti n. 1;
Aspetto pel pubblico, ambienti n. 1;
Aula per le udienze civili, ambienti n. 1;
Camera delle deliberazioni, ambienti n. 1;
Sala per gli avvocati, ambienti n. 1;
Camera per testimoni, ambienti n. 1.
Ufficiali giudiziari e commessi, ambienti n. 2;
Biblioteca, ambienti n. 2;
Archivio civile e commerciale, ambienti n. 2;
Archivio penale, ambienti n. 3;
Archivio di stato civile, ambienti n. 3;
Archivio di deposito, ambienti n. 1;
Uscieri e locali di servizio, ambienti n. 2;
Gabinetti da toeletta e di decenza, ambienti vari.

Al piano terreno dovrà provvedersi la costruzione di un adeguato numero di ricoveri in cemento armato per la protezione antiaerea dell'edificio e per assicurare la continuità di funzionamento degli uffici in qualunque evenienza.

Il progettista dovrà tener conto che tali ricoveri vanno frazionati in modo che la capacità di ciascuno non superi le venti o trenta persone, che debbono avere facile accesso dalle scale dell'edificio, che debbono essere munite di latrine ed avere uscite di sicurezza sulle pubbliche vie per il caso di ostruzione degli accessi interni.

Le altezze dei piani dell'edificio saranno stabilite dal progettista a suo criterio anche in relazione alle esigenze estetiche dei prospetti.

L'edificio risulterà completamente isolato con la fronte principale sul lato verso la Chiesa di S. Andrea.

(2579)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Concorsi a posti di sanitario condotto.

Il Prefetto, veduto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265, e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, che disciplina lo svolgimento dei concorsi ai posti di sanitario condotto che risultino vacanti alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Decreta:

Sono indetti per la provincia di Terni i concorsi alle seguenti sedi di sanitari condotti:

I. — *Medici condotti.*

1) Baschi (frazione Montecchio), popolazione 2219, estensione in kmq. 33,56, stipendio annuo lordo L. 9000.
2) Calvi dell'Umbria (condotta medica), popolazione 3100, estensione in kmq. 45, stipendio annuo lordo L. 8000.
3) Castelgiorgio (condotta medica), popolazione 2779, estensione in kmq. 37,32, stipendio annuo lordo L. 8000.
4) Castelviscardo (condotta medica), popolazione 2935, estensione in kmq. 30, stipendio annuo lordo L. 8400.
5) Ficulle (seconda condotta), popolazione 1740, estensione in kmq. 35, stipendio annuo lordo L. 9000.
6) Narni (frazione Vigne), popolazione 3865, estensione in kmq. 56, stipendio annuo lordo L. 8000.

Ai titolari di tutte le condotte messe al concorso compete inoltre l'indennità caroviveri nella misura e per il tempo che verrà corrisposta agli altri impiegati comunali Inoltre verranno corrisposte per i singoli Comuni le speciali indennità come sotto elencate:

1) Baschi (frazione Montecchio), L. 600 annue indennità di servizio attivo e L. 2 annue per ogni povero iscritto all'elenco oltre il mille; il tutto al lordo delle ritenute di legge.
2) Calvi dell'Umbria, L. 600 annue indennità di servizio di ufficiale sanitario; L. 600 annue indennità di servizio attivo e L. 4000 annue per rimborso spese di trasporto; il tutto al lordo delle ritenute di legge.
3) Castelgiorgio, L. 600 annue indennità di servizio attivo; L. 500 annue indennità di servizio di ufficiale sanitario e L. 4000 annue per rimborso di spese di trasporto; il tutto al lordo delle ritenute di legge.
4) Castelviscardo, L 2700 annue indennità di servizio attivo, L. 300 annue indennità di ufficiale sanitario e L. 4000 annue indennità cavalcatura; il tutto al lordo delle ritenute di legge.
5) Ficulle, L. 1200 annue indennità di servizio attivo al lordo delle ritenute di legge.
6) Narni (frazione Vigne), L. 600 annue indennità di servizio attivo; L. 1800 annue per servizio nella frazione di Guadamello e per il mezzo di trasporto L. 500 annue, se munito di bicicletta, L. 2000 se di moto, L. 4000 se di auto; il tutto al lordo delle ritenute di legge.

II. — *Ostetriche condotte.*

1) Alviano (condotta unica), popolazione 1463, estensione in kmq. 24,07, stipendio annuo lordo L. 2500.
2) Arrone-Polino (condotta consorziale), popolazione 3335, estensione in kmq. 67, stipendio annuo lordo L. 3000
3) Montefranco (condotta unica), popolazione 1241, estensione in kmq. 30. stipendio annuo lordo L. 2000.

Alle ostetriche compete inoltre la indennità caroviveri, se dovuta, nella misura e per la durata di tempo concessa agli altri impiegati comunali:

1) Indennità servizio attivo L. 300, cavalcatura L. 900, al lordo ritenute di legge.
2) Indennità servizio attivo L. 300, indennità trasporti L. 800, al lordo come sopra.
3) Indennità servizio attivo L. 300, al lordo come sopra.

III — *Veterinari condotti.*

1) Montegabbione, stipendio annuo lordo L. 5500; indennità di servizio attivo L. 500; rimborso spese per il mezzo di trasporto L. 2000.
2) Monteleone d'Orvieto, stipendio annuo lordo L. 5500; indennità di servizio attivo L. 500; rimborso spese per il mezzo di trasporto L. 1500.
3) Sangemini, stipendio annuo lordo L. 5500; servizio attivo L. 500; rimborso spese per il mezzo di trasporto L. 1760.

Il tutto, per ogni posto, è soggetto alle ritenute di legge.

I concorsi avranno luogo per titoli ed esame, in conformità delle disposizioni sancite in merito dal regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e sui programmi approvati dal decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Il veterinario comunale sarà soggetto agli obblighi stabiliti nel regolamento municipale sul servizio veterinario ed agli obblighi derivanti dal regolamento zooiatrico provinciale che sarà a suo tempo emanato.

I Comuni hanno la seguente popolazione ed estensione:

1) Montegabbione: abitanti 2135, estensione kmq. 59.
2) Monteleone d'Orvieto: abitanti 2478, estensione kmq. 23.
3) Sangemini: abitanti 2920, estensione kmq. 27,42 circa.

Per essere ammessi ai detti concorsi gli aspiranti dovranno far pervenire entro il 31 agosto 1935-XIII, alla Regia prefettura di Terni, la domanda corredata dai documenti di rito, nonchè i titoli che intendono esibire.

Il programma di esame sarà quello previsto dal R. decreto 11 marzo 1935, n. 181.

Terni, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il Prefetto.

(2637)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.